



CYBER RISK IMPRESE by CREDEMASSICURAZIONI

Contratto di assicurazione per la tutela dell'impresa a seguito di un attacco informatico o una estorsione cyber

SET INFORMATIVO

Il presente SET INFORMATIVO comprende

- **Documento Informativo Precontrattuale** – Edizione CRSMO08985DUE0225
 - **Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo** – Edizione CRSMO08985DUE0225
 - **Condizioni di Assicurazione** comprensive di **Glossario** (redatte secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”) – Edizione CRSMO08985TUE0225
 - **Fac - Simile del Modulo di Proposta di Assicurazione**
- e deve essere letto attentamente prima della sottoscrizione del contratto.

Edizione CRSMO08985XUE0225
Data di ultimo aggiornamento 06/02/2025

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza facoltativa è rivolta a imprenditori, professionisti e commercianti che intendono tutelare il patrimonio aziendale dalle spese e dai danni direttamente subiti o provocati a terzi a seguito di un attacco informatico o un'estorsione cyber, durante l'esercizio della propria attività.



Che cosa è assicurato?

Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto, raccolte in sezioni.

Sezione **Perdite Pecuniarie**

Credemassicurazioni indennizza le spese relative alle seguenti garanzie.

Garanzie sempre operanti

- ✓ Ripristino Dati e Sistema informatico a seguito di attacco informatico e/o estorsione cyber
- ✓ Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di dati aziendali

Garanzie facoltative

- ✓ Danni da interruzione dell'attività
- ✓ System failure
- ✓ Danno reputazionale
- ✓ Cyber-crime e telephone hacking
- ✓ PCI-DSS (riottenimento della certificazione)

Sezione **Responsabilità Civile**

Credemassicurazioni tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a seguito di una richiesta di risarcimento determinata dagli eventi previsti in polizza.

Garanzie sempre operanti

- ✓ Violazione privacy e violazione dati aziendali
- ✓ Violazioni della sicurezza della rete informatica

Garanzie facoltative

- ✓ Responsabilità civile da attività multimediale

Sezione **Assistenza**

Garanzia sempre operante

- ✓ Rientro anticipato dell'assicurato

Sezione **Tutela Legale**

Garanzie facoltative

- ✓ Tutela Legale Cyber

Credemassicurazioni copre le spese legali, nei limiti del massimale prescelto, qualora l'assicurato nel corso dell'attività d'impresa sia coinvolto in una vertenza connessa all'utilizzo del web e dei social o media network.

Saranno operanti esclusivamente le garanzie esplicitamente scelte, indicate nel modulo di polizza.



Che cosa non è assicurato?

Con questa polizza non sono assicurabili banche, istituti finanziari, risparmio gestito/investimenti, emittenti di carte di credito, società di progettazione e produzione in ambito militare, aziende oil & gas - esplorazione e raffinazione, società erogatrici di elettricità, gas e acqua, telecomunicazione, data center, pornografia e le aziende con fatturato annuo superiore ai 50.000.000 €

Sezione **Perdite Pecuniarie** e Sezione **Responsabilità Civile**:

- ✗ atti, fatti o circostanze di cui l'Assicurato, al momento della stipulazione del contratto, sia consapevole che potranno dare origine a richieste di risarcimento;
- ✗ i danni dovuti a dolo dell'Assicurato e dei dirigenti e amministratori e del responsabile IT, se nominato, della società assicurata
- ✗ i danni derivanti da qualsiasi danno materiale diretto alle proprietà dell'Assicurato, compreso il sistema informatico;
- ✗ i danni dovuti a difetti, errori nella progettazione, del sistema informatico dell'Assicurato, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;
- ✗ multe o sanzioni di qualsiasi natura;
- ✗ l'ammontare di eventuali riscatti pagati dall'Assicurato per terminare una estorsione cyber;
- ✗ i danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
- ✗ i danni conseguenti a violazione di leggi da parte dell'Assicurato o dell'outsourcing provider;
- ✗ i danni dovuti a lesioni personali, malattia, morte;
- ✗ i danni relativi a responsabilità contrattuali;
- ✗ i danni dovuti a errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio, descritto o illustrato tramite l'attività multimediale.

Sezione **Tutela Legale**:

- ✗ multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- ✗ spese non concordate con ARAG;
- ✗ nella garanzia delitti dolosi: le spese legali sostenute nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste;
- ✗ nella garanzia danni subiti: le spese legali sostenute se il responsabile non è rinviato a giudizio;
- ✗ nella garanzia danni causati: le spese sostenute se il contratto di responsabilità civile non esiste o non opera o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese di resistenza.

Sezione **Assistenza**

- ✗ atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato



Ci sono limiti di copertura?

Tabella riassuntiva di franchigie e limiti di indennizzo.

Sezione Perdite Pecuniarie	Franchigia	Limiti di indennizzo
! Ripristino dati e sistema informatico da parte del Service Provider	-	Limite della sezione Perdite Pecuniarie indicato sul modulo di Accettazione della Proposta
! Ripristino dati e sistema informatico tramite incarico ad un provider di propria fiducia	€ 1.500 per imprese con fatturato entro € 10.000.000 € 2.500 per imprese con fatturato oltre € 10.000.000	Limite della sezione Perdite Pecuniarie indicato sul modulo di Accettazione della Proposta
! Estorsione Cyber utilizzando il Service Provider	-	Limite della sezione Perdite Pecuniarie indicato sul modulo di Accettazione della Proposta
! Estorsione Cyber tramite incarico ad un provider di propria fiducia	€ 1.500 per imprese con fatturato entro € 10.000.000 € 2.500 per imprese con fatturato oltre € 10.000.000	Limite della sezione Perdite Pecuniarie indicato sul modulo di Accettazione della Proposta
! Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di dati aziendali	€1.000	Limite della sezione Perdite Pecuniarie indicato sul modulo di Accettazione della Proposta. Per la difesa legale contro azioni di Organi di Controllo €10.000.
! Danni da interruzione dell'attività	12 ore	Diaria giornaliera per un massimo di 180 giorni per sinistro e per anno assicurativo
! System failure - Danni da interruzione dell'attività - Ripristino Dati e sistema informatico	12 ore per interruzione di attività €1.000 per ripristino dati e sistema informatico	Diaria giornaliera per un massimo di 180 giorni Limite della sezione Perdite Pecuniarie indicato sul modulo di Accettazione della Proposta
! Danno reputazionale	€1.000	Limite della sezione Perdite Pecuniarie indicato sul modulo di Accettazione della Proposta
! Cyber-crime e telephone hacking	€2.500	50% del limite della sezione Perdite Pecuniarie indicato sul modulo di Accettazione della Proposta con il massimo di €100.000 per sinistro e anno assicurativo
! PCI-DSS	€5.000	Limite della sezione Perdite Pecuniarie indicato sul modulo di Accettazione della Proposta. Massimo di €100.000 per sinistro e anno assicurativo
Sezione Responsabilità Civile	Franchigia	Limiti di indennizzo
! Responsabilità civile derivante da violazione della privacy e violazione di dati aziendali	€1.000	Massimale indicato sul modulo di Accettazione della Proposta
! Responsabilità civile derivante da violazioni della sicurezza della rete	€1.000	Massimale indicato sul modulo di Accettazione della Proposta
! Responsabilità civile derivante da attività multimediale	€1.000	Massimale indicato sul modulo di Accettazione della Proposta
Sezione Assistenza		
! Rientro anticipato dell'Assicurato	-	€ 1.000 per sinistro e fino a 3 volte per annualità assicurativa
! Autovettura a noleggio	-	Massimo di 3 giorni
Sezione Tutela Legale	Franchigia	Limiti di indennizzo
! Tutela Legale Cyber	-	Massimale indicato sul modulo di polizza per sinistro e con un massimo del triplo del massimale per annualità assicurativa



Dove vale la copertura?

- ✓ Sezioni **Perdite Pecuniarie** e **Responsabilità Civile**: la garanzia vale per i sinistri originatisi in tutto il mondo fermo restando che sono inclusi in copertura gli assicurati che abbiano sede legale in Italia, Città del Vaticano, repubblica di San Marino.
- ✓ Sezione **Assistenza**: l'assicurazione è operante in tutto il mondo, in viaggio ad oltre 50 km dal comune in cui ha sede l'azienda.
- ✓ Sezione **Tutela Legale**: l'assicurazione vale per i sinistri avvenuti in tutto il mondo solo se l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto e nel caso sia presentata una richiesta di risarcimento, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e/o la variazione della tua attività professionale. Eventuali dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché essere causa di annullamento del contratto. L'Assicurato è tenuto a consentire a Credemassicurazioni di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli.



Quando e come devo pagare?

Il premio è annuale e può essere pagato in un'unica soluzione o mensilmente, senza costi aggiuntivi. Puoi pagare il premio mediante autorizzazione all'addebito diretto sul tuo c/c bancario, da rilasciare al momento della sottoscrizione del contratto. Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture decorrono dalle ore 24 della data di pagamento del premio e cessano alle ore 24 del giorno di scadenza dell'assicurazione. Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Hai la facoltà di esercitare il **diritto di recesso**, entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione del contratto. Inoltre, è possibile non dar corso al tacito rinnovo del contratto mediante **disdetta** da comunicare almeno 15 giorni prima della scadenza dell'assicurazione. Per esercitare tali diritti devi inviare, entro i termini predetti, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo di Credemassicurazioni. In caso di recesso, ti verrà restituita la parte di premio relativa al rischio non corso ad esclusione delle eventuali imposte. Per l'esercizio di tali diritti non verrà addebitato alcun costo.

Contratto di assicurazione per la tutela dell'impresa a seguito di un attacco informatico o un'estorsione cyber



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A.

Prodotto: **Cyber Risk Imprese by Credemassicurazioni**

Data di realizzazione: 06/02/2025

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Credemassicurazioni Società per Azioni, in forma abbreviata Credemassicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia); per informazioni e assistenza contattare il numero verde 800 27.33.36; Sito Internet: www.credemassicurazioni.it; Email: info@credemassicurazioni.it; Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemassicurazioni.it

Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 13 e 17 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998. Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 9 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998 e n. 1755 del 19/12/2000. Autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16 con provvedimento ISVAP n. 2619 del 06/08/2008. Autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18 con provvedimento Isvap n. 2809 del 23/06/2010. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00131.

Il patrimonio netto civilistico di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2023, escluso il risultato di periodo, ammonta a € 67,3 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 14,1 milioni e le riserve patrimoniali risultano essere pari a € 53,2 milioni. Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31 dicembre 2023, ivi inclusa la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibili sul sito internet dell'impresa al seguente link: <https://credemassicurazioni.it/it/pillar-iii>

L'indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 385,7% e ottenuto come rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 91,3 milioni) e Requisito Patrimoniale di Solvibilità (€ 23,7 milioni), e pari al 857,1% come rapporto tra i Fondi Propri Ammissibili (€ 91,3 milioni) e il Requisito Patrimoniale Minimo (€ 10,7 milioni).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono espresse di seguito maggiori informazioni. Nel seguito vengono illustrate le garanzie offerte dal prodotto, raccolte in sezioni.

Sezione PERDITE PECUNIARIE Garanzie	Modalità di Acquisto
Ripristino Dati e Sistema Informatico ed estorsione cyber	Sempre operante
Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di Dati Aziendali	Sempre operante
Danni da interruzione dell'attività	Acquisto opzionale
System Failure	Acquisto opzionale - in abbinamento alla garanzia Danni da interruzione attività
Danno reputazionale	Acquisto opzionale
Cyber-crime e telephone hacking	Acquisto opzionale
PCI-DSS	Acquisto opzionale

Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE Garanzie	Modalità di Acquisto
Violazione privacy e violazione Dati Aziendali	Sempre operante
Violazioni della sicurezza della Rete informatica	Sempre operante
Responsabilità civile da Attività Multimediale	Acquisto opzionale
Sezione ASSISTENZA Garanzie	Modalità di Acquisto
Assistenza	Sempre operante
Sezione TUTELA LEGALE Garanzie	Modalità di Acquisto
Tutela Legale	Acquisto opzionale

L'emissione della polizza è condizionata alla preventiva compilazione da parte del Contraente del questionario inerente i propri "Requisiti di sicurezza informatica".

Saranno operanti solo le garanzie acquistate ed esplicitamente indicate nel modulo di polizza, l'impegno di Credemassicurazioni sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordate.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono espresse di seguito maggiori informazioni. <u>Sezione Perdite Pecuniarie e Sezione Responsabilità Civile</u> Le garanzie non comprendono: ✗ le spese sostenute per implementare e migliorare il Sistema informatico dell'Assicurato o i Dati in esso contenuti ad un livello superiore alla situazione precedente all'Evento assicurato a meno che non sia inevitabile nell'ambito del ripristino Dati e Sistema informatico; ✗ i danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, Internet service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell'Assicurato; la presente esclusione non si applica agli Outsourcing provider; ✗ i danni in occasione di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di Terrorismo, Guerra; ✗ i danni dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga, di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti; ✗ i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del Sistema informatico dell'Assicurato o conseguenti a sospensione dell'attività quando detti danni si verificano a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare; ✗ i danni conseguenti a interruzioni previste e pianificate del Sistema informatico dell'Assicurato; ✗ i danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di proprietà intellettuale. Questa esclusione non si applica alla garanzia "Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di dati aziendali" e alla garanzia "Responsabilità civile derivante da attività multimediale", ad eccezione dei brevetti che si intendono sempre esclusi; ✗ le richieste di risarcimento fatte da o per conto di un soggetto giuridico che eserciti un qualunque controllo sull'Assicurato; società controllate dall'Assicurato; un soggetto giuridico su cui l'Assicurato, o sue controllate, eserciti un controllo; una persona in possesso di una quota di maggioranza azionaria dell'Assicurato; un soggetto giuridico in cui l'Assicurato abbia un qualsiasi interesse finanziario; qualsiasi partnership o joint-venture in cui l'Assicurato sia coinvolto; ✗ i danni relativi a servizi che un Outsourcing provider ha appaltato a Terzi. ✗ qualsiasi Danno direttamente o indirettamente causato da, accaduto attraverso o in conseguenza di una Guerra, dichiarata o non dichiarata o di una Guerra Informatica. Fermo restando l'onere della prova da parte di Credemassicurazioni nel determinare l'attribuzione di una Guerra Informatica contro uno Stato, l'Assicurato e Credemassicurazioni prenderanno in considerazione le prove oggettivamente disponibili. Ciò può includere l'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato, oggetto della Guerra Informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il Sistema Informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo;
-----------------------	--

- ✗ perdite, costi, Danni o spese, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente da, risultanti da, derivanti da o in connessione con una vulnerabilità nota, se non è stato installato, entro 30 giorni dal suo rilascio, l'aggiornamento di sicurezza messo a disposizione dalla società licenziante il software affetto da tale vulnerabilità
- ✗ Inoltre, nel caso di utilizzo di apparecchiature elettroniche mobili, l'assicurazione non è operante se l'Assicurato non ha protetto il sistema informatico con le seguenti precauzioni:
 - blocco automatico dell'apparecchiatura con password dopo un tempo massimo di 15 minuti;
 - protezione con sistemi di crittazione dei dati contenuti nei supporti di memorizzazione dell'apparecchiatura (ad esclusione della RAM) inerenti all'attività prestata dall'Assicurato;
 - configurazione dell'eventuale connessione Bluetooth in modo tale da non rendere l'apparecchiatura visibile, e tale da permettere la connessione solamente ad apparecchiature esplicitamente autorizzate.
- ✗ qualsiasi richiesta di risarcimento basata direttamente, indirettamente o derivante da o attribuibile a:
 - la prestazione o la mancata prestazione di servizi professionali o di consulenza professionale affidati a terzi da parte dell'Assicurato;
 - una violazione o una presunta violazione di qualsiasi contratto per la fornitura di servizi professionali o di consulenza professionale a terzi da parte dell'Assicurato (Responsabilità professionale);

Per la garanzia **System Failure**, garanzia facoltativa della sezione Perdite Pecuniarie, sono previste le seguenti ulteriori esclusioni:

- ✗ i danni derivanti da danneggiamento o distruzione di beni tangibili (incluso hardware dell'Assicurato),
- ✗ le interruzioni programmate del sistema informatico,
- ✗ i danni derivanti da system failure che interessino il sistema informatico di un outsourcing provider.

Nella Sezione Responsabilità Civile **non sono considerati terzi**:

- ✗ l'Assicurato, i Dirigenti e gli Amministratori, i Dipendenti il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
- ✗ quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- ✗ le imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore.

Sezione Assistenza

- ✗ Guerre, Guerre Informatiche, insurrezioni, occupazioni militari
- ✗ Eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, esondazioni, frane e altri sconvolgimenti della natura
- ✗ Emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da garanzie coperte

Sezione Tutela Legale

La garanzie non comprendono:

- ✗ compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- ✗ compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- ✗ compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG;
- ✗ imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia,
- ✗ spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali;
- ✗ spese per l'indennità di trasferta;
- ✗ spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
- ✗ ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliatone;
- ✗ nella garanzia vertenze con i fornitori: le spese sostenute da soggetti diversi dal contraente;
- ✗ nella garanzia privacy:
 - in procedimenti penali per delitti dolosi: le spese sostenute nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste;
 - per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi: le spese a carico dell'assicurazione di RC;
- ✗ nella garanzia uso fraudolento di carte di credito: le spese sostenute da soggetti diversi dal contraente;
- ✗ nella garanzia ripristino onorabilità creditizia dell'assicurato: le spese sostenute da soggetti diversi dal contraente;
- ✗ nella garanzia arbitro bancario finanziario: le spese sostenute da soggetti diversi dal contraente.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Sezione **Perdite Pecuniarie** e Sezione **Responsabilità Civile**

In caso di sinistro l'Assicurato deve immediatamente contattare la Centrale Operativa al numero verde **800.185455** (dall'estero, prefisso internazionale seguito da 011.4389213) e fornire ogni informazione richiesta. La Centrale Operativa, verificata la validità e l'efficacia della polizza, trasferisce la chiamata al Service Provider che approfondisce con l'Assicurato le modalità e le cause dell'evento dannoso. È prevista la facoltà dell'Assicurato di incaricare un provider di propria fiducia cui affidare la gestione dell'evento, in alternativa al Service Provider. Sulla base di quanto verificato Credemassicurazioni darà seguito alla gestione del sinistro.

Sezione **Assistenza**

Per poter usufruire delle prestazioni di Assistenza, l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa di Blue Assistance, funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, attivabile a mezzo telefono al numero verde 800.896.991 (dall'estero, prefisso internazionale seguito da 011.7425566), comunicando le proprie generalità, il numero di polizza, il tipo di assistenza richiesta, il numero di telefono e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.

Sezione **Tutela Legale**

L'Assicurato può rivolgersi direttamente ad ARAG chiamando il numero verde 800.508.008 (il numero è operativo lunedì - giovedì: 09:00 - 13:00; 14:00 - 17:00; venerdì: 09:00 - 13:00).

Assistenza diretta/in convenzione: Credemassicurazioni eroga le prestazioni di cui alle garanzie "Ripristino dati e sistema informatico" e "Estorsione cyber" della sezione Perdite Pecuniarie, avvalendosi del service provider designato.

Gestione da parte di altre imprese: la gestione dei sinistri della Sezione **Tutela Legale** è stata affidata da Credemassicurazioni ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direttore Generale - con sede in Viale del Commercio n. 59, 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, con cui Credemassicurazioni S.p.A. è convenzionata.

Le prestazioni della Sezione **Assistenza** sono organizzati ed erogati tramite la Centrale Operativa componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua, con cui Credemassicurazioni S.p.A. è convenzionata.

Prescrizione: si precisa che i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Quando e come devo pagare?

Premio

Tacito rinnovo dell'assicurazione

In assenza di disdetta, l'Assicurazione si rinnova automaticamente alla scadenza per un anno e così in seguito per ogni scadenza annuale.

Fatte salve le modifiche del premio dipendenti dall'indicizzazione del contratto e dall'età dell'Assicurato, i premi delle garanzie potranno essere ricalcolati ad ogni annualità tenendo conto delle variabili tariffarie e normative in vigore alla scadenza dell'Assicurazione. In questo caso, Credemassicurazioni, entro 45 giorni dalla scadenza, invierà al Contraente una comunicazione con indicato il premio di rinnovo per l'annualità successiva.

Rimborso

In caso di recesso per sinistro effettuato da parte di Credemassicurazioni, questa rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Il prodotto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto a imprenditori, professionisti e commercianti che intendono tutelare il patrimonio aziendale dalle spese e dai danni direttamente subiti o provocati a terzi a seguito di un attacco informatico o un'estorsione cyber, subiti durante l'esercizio della propria attività.



Quali costi devo sostenere?

Il premio è comprensivo dei costi di intermediazione come riportati nella seguente tabella, espressi in termini percentuali sul premio versato al netto delle imposte.

Tipologia di costo	% del premio versato (al netto delle imposte)
Costi di intermediazione	30%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	È possibile presentare un reclamo all'impresa inviando una comunicazione, in forma scritta e corredata da eventuale documentazione, alla preposta Funzione Reclami di Credemassicurazioni SpA ai seguenti recapiti: Credemassicurazioni SpA - Funzione Reclami, Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia; fax 0522442041; e-mail: reclami@credemassicurazioni.it oppure compilando l'apposito form presente all'indirizzo internet: https://credemassicurazioni.it/it/contatti/segnalazione-reclami La Funzione Reclami di Credemassicurazioni, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo. Detto termine, qualora il reclamo attenga al comportamento di eventuali Agenti di cui si avvale Credemassicurazioni per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, rimane sospeso sino ad un massimo di 15 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

**Altri sistemi
alternativi di
risoluzione
delle
controversie**

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE E ALL'ADERENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



CYBER RISK IMPRESE by CREDEMASSICURAZIONI

Contratto di assicurazione per la tutela dell'impresa a seguito di un attacco informatico o una estorsione cyber

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

Da consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del contratto

INTRODUZIONE



QUESTO PRODOTTO FA PER TE SE:

sei un imprenditore, un professionista o un commerciante che intende tutelare il patrimonio aziendale dalle spese e dai danni direttamente subiti o provocati a terzi a seguito di un attacco informatico o un'estorsione cyber.



QUESTO PRODOTTO NON FA PER TE SE:

- l'impresa da assicurare rientra tra le seguenti tipologie: banche, istituti finanziari, risparmio gestito/investimenti, emittenti di carte di credito; società di progettazione e produzione in ambito militare; aziende oil & gas - esplorazione e raffinazione; società erogatrici di elettricità, gas e acqua; telecomunicazione, data center; pornografia;
- l'impresa ha un fatturato annuo superiore a € 50.000.000
- sei un privato consumatore e intendi tutelare i rischi informatici che affronti nella tua vita privata

LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il documento è organizzato nel seguente modo:

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono norme che regolano l'assicurazione in generale.

SEZIONI

Il prodotto è composto da sezioni in cui vengono illustrate le garanzie offerte, i rischi esclusi e cosa fare in caso di *Sinistro*. Le garanzie proposte sono suddivise in sezioni e sono acquistabili secondo le modalità riportate nella seguente tabella.

Sezione PERDITE PECUNIARIE Garanzie	Rischio Assicurato	Modalità di Acquisto
Ripristino <i>Dati e Sistema Informatico ed estorsione cyber</i>	Art. 8.1.1 – Art. 8.1.3	Sempre operante
Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di <i>Dati Aziendali</i>	Art. 8.1.2	Sempre operante
Danni da interruzione dell'attività	Art. 9.1.1	Acquisto opzionale
<i>System Failure</i>	Art. 9.1.2	Acquisto opzionale - in abbinamento alla garanzia Danni da interruzione attività
Danno <i>reputazionale</i>	Art. 9.1.3	Acquisto opzionale
Cyber-crime e telephone hacking	Art. 9.1.4	Acquisto opzionale
PCI-DSS	Art. 9.1.5	Acquisto opzionale
Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE Garanzie		Modalità di Acquisto
Violazione privacy e violazione <i>Dati Aziendali</i>	Art. 13.1.1	Sempre operante
Violazioni della sicurezza della <i>Rete informatica</i>	Art. 13.1.2	Sempre operante
Responsabilità civile da <i>Attività Multimediale</i>	Art. 14.1.1	Acquisto opzionale
Sezione ASSISTENZA Garanzie		Modalità di Acquisto
Assistenza	Art. 18.1	Sempre operante

Sezione TUTELA LEGALE Garanzie		Modalità di Acquisto
Tutela Legale	Art. 22.1	Acquisto opzionale

Le prestazioni saranno corrisposte, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi.

Saranno operanti esclusivamente le garanzie acquistate, esplicitamente richiamate nell'*Accettazione della Proposta*.

GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO

Indica il significato dei principali termini utilizzati nelle *Condizioni di Assicurazione* nonché riporta il testo degli articoli più significativi del Codice Civile menzionati e una breve spiegazione.

APPENDICI

Appendici alle *Condizioni di Assicurazione*

INFORMAZIONI UTILI

NOTA BENE: le parti evidenziate devono essere lette attentamente dal *Contraente*.

HAI BISOGNO DI AIUTO?

Servizio di pronto intervento in caso di attacco cyber (attivo 24 ore 7 giorni su 7)	800 - 18.54.55 ESTERO +39 011-4389213
Servizio clienti gratuito - attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00	800 - 27.33.36
ARAGTEL - servizio di assistenza telefonica per informazioni sulla garanzia Tutela Legale Cyber (attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00)	800 - 50.80.08

Indice

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	1
 1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE	1
 2 EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE	1
 3 RECESSO, DISDETTA E CESSAZIONE	2
 4 INFORMAZIONI SUL PREMIO	3
 5 DOVE VALE LA COPERTURA	3
 6 ALTRE INFORMAZIONI	4
 7 COMUNICAZIONI	5
SEZIONE PERDITE PECUNIARIE	5
GARANZIE SEMPRE OPERANTI	5
 8 CHE COSA POSSO ASSICURARE	5
GARANZIE FACOLTATIVE	6
 9 CHE COSA POSSO ASSICURARE	6
 10 CHE COSA NON È ASSICURATO	8
 11 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	10
 12 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	11
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	13
GARANZIE SEMPRE OPERANTI	13
 13 CHE COSA POSSO ASSICURARE	13
GARANZIE FACOLTATIVE	13
 14 CHE COSA POSSO ASSICURARE	13
 15 CHE COSA NON È ASSICURATO	14
 16 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	15
 17 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	16
SEZIONE ASSISTENZA	17
 18 CHE COSA POSSO ASSICURARE	17
 19 CHE COSA NON È ASSICURATO	18
 20 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	18
 21 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	18
SEZIONE TUTELA LEGALE CYBER	19
 22 CHE COSA POSSO ASSICURARE	19
 23 CHE COSA NON È ASSICURATO	22
 24 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	23
 25 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	24
GLOSSARIO	1
APPENDICI	9
APPENDICE 1 - QUESTIONARIO DEI REQUISITI DI SICUREZZA	9
ALLEGATI	
FAC SIMILE DEL MODULO DI PROPOSTA	

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Norme comuni a tutte le garanzie



1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1.1 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Le dichiarazioni del *Contraente* devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte, o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* o alla prestazione, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Qualora il *Contraente* trasferisca la propria residenza\sedè legale fuori dal territorio italiano, lo dovrà comunicare immediatamente a *Credemassicurazioni* e, come indicato al successivo art. 3.3 – Cessazione dell'*Assicurazione*, le garanzie cesseranno a partire dalle ore 24:00 del giorno in cui si è perfezionato il trasferimento di residenza\sedè legale fuori dal territorio italiano. Qualora il *Contraente* non comunichi immediatamente a *Credemassicurazioni* tale trasferimento, ferma restando la cessazione delle garanzie assicurative e la risoluzione di diritto del contratto, sarà tenuto a tenere indenne *Credemassicurazioni* da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che possa derivare da tale inadempimento.

1.2 RISCHI NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili con la presente *Assicurazione* le tipologie di rischio di seguito elencate:

- Banche, istituti finanziari, risparmio gestito/investimenti, emittenti di carte di credito
- Società di progettazione e produzione in ambito militare
- Aziende oil & gas - esplorazione e raffinazione
- Società erogatrici di elettricità, gas e acqua
- Telecomunicazione, data center
- Pornografia
- Qualunque azienda con un fatturato annuo superiore a 50.000.000 €

1.3 REQUISITI DI SICUREZZA INFORMATICA

L'emissione dell'*Assicurazione* è condizionata dalle risposte fornite dal *Contraente* al questionario inerenti i propri "Requisiti di sicurezza informatica" (vedi Appendice 1). Le risposte al questionario sono riportate nell'*Accettazione della Proposta*.

1.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni del rischio, rispetto a quanto dichiarato al momento della stipulazione del contratto, il *Contraente* deve darne immediata comunicazione scritta a *Credemassicurazioni*.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da *Credemassicurazioni* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1898 del Codice Civile.

1.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

In caso di diminuzione del rischio *Credemassicurazioni* è tenuta a ridurre il *Premio* successivamente alla comunicazione, come previsto dall'articolo 1897 del Codice Civile, rinunciando al relativo diritto di Recesso



2 EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

2.1 CONCLUSIONE DELL'ASSICURAZIONE

L'*Assicurazione* è conclusa nel momento in cui il *Contraente* riceve il modulo di *Accettazione della Proposta*. Per la sottoscrizione dell'*Assicurazione* il *Contraente* può utilizzare anche il Servizio di "Firma Elettronica".

2.2 DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati, la *Polizza* è attiva dalle ore 24 del giorno di "Decorrenza

dell'Assicurazione" indicato nel modulo di *Accettazione della Proposta*. In alternativa la *Polizza* ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del *Premio*. Il contratto ha durata iniziale di un anno.

Se il *Contraente* non paga il *Premio* o la rata di *Premio*, l'Assicurazione viene sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza e riprende validità dalle ore 24 del giorno di pagamento. Restano ferme le successive scadenze e il diritto di *Credemassicurazioni* di ricevere il pagamento dei Premi scaduti come previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile.

2.3 TACITO RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

In assenza di disdetta, l'Assicurazione si rinnova automaticamente alla scadenza per un anno e così in seguito per ogni scadenza annuale.

I *Premi* delle garanzie potranno essere ricalcolati ad ogni annualità tenendo conto delle variabili tariffarie e normative in vigore alla scadenza della *Polizza*. In questo caso, *Credemassicurazioni*, entro 45 giorni dalla scadenza, invierà al *Contraente* una comunicazione con indicato il *Premio* di rinnovo per l'annualità successiva.

Si ricorda la facoltà del *Contraente* di non rinnovare la polizza disdettandola come previsto al successivo articolo 3.2 - *Disdetta dell'Assicurazione*.

2.4 SOSTITUZIONE DI POLIZZA

Il *Contraente*, in qualsiasi momento, può richiedere la *Sostituzione di Polizza* modificando le garanzie e i *Massimali*. In tal caso, la *Polizza Sostituita* cesserà e si applicheranno esclusivamente le previsioni della nuova *Assicurazione* dalla sua data di effetto.

2.5 CAMBIO DI PRODOTTO DA PROTEZIONE CYBER BUSINESS A CYBER RISK IMPRESE BY CREDEMASSICURAZIONI

Nel caso in cui il *Contraente* sia già titolare di una polizza Protezione Cyber Business di *Credemassicurazioni* e chiedo, alla scadenza annuale, il *Cambio di Prodotto* da Protezione Cyber Business alla presente polizza, la polizza Protezione Cyber Business cesserà e si applicheranno esclusivamente le previsioni della nuova *Assicurazione* dalla sua data di effetto.



3 RECESSO, DISDETTA E CESSAZIONE

3.1 RECESSO

3.1.1 FACOLTÀ DI RECESSO

Entro il termine di 60 giorni dalla data di effetto dell'Assicurazione (giorno di *Decorrenza*), il *Contraente* ha la facoltà di recedere dall'Assicurazione stessa.

Il *Recesso* ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'Assicurazione a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui *Credemassicurazioni* riceve la comunicazione di *Recesso*.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di *Recesso* verrà rimborsato al *Contraente* il *Premio* pagato al netto delle imposte, fermo restando il diritto di *Credemassicurazioni* di trattenere il rateo di *Premio* corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

3.1.2 RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO

Dopo ogni *Sinistro* denunciato nei termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'*Indennizzo* o alla prestazione, il *Contraente* o *Credemassicurazioni* possono recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni. Nel solo caso di *Recesso* esercitato da *Credemassicurazioni*, questa rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del *Recesso*, la parte di *Premio*, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

3.1.3 MODALITÀ PER ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO

Per esercitare tale diritto il *Contraente* può, alternativamente ed entro i termini stabiliti al punto 3.1.1 e 3.1.2:

- Inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di *Credemassicurazioni* (a tale fine farà fede la data di ricezione della raccomandata)
- Inviare una comunicazione al recapito PEC di *Credemassicurazioni*
- Recarsi presso la filiale dell'*Intermediario* dove ha sottoscritto la *Polizza*

Per l'esercizio del diritto di *Recesso* non verrà addebitato alcun costo a carico del *Contraente*.

3.2 DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE

La disdetta può essere esercitata, sia da parte del *Contraente* sia da parte di *Credemassicurazioni*, mediante lettera raccomandata, spedita:

- Nel caso di disdetta data dal *Contraente*, alla sede di *Credemassicurazioni* o all'*Intermediario* presso il quale è stata sottoscritta la *Polizza* almeno 15 giorni prima della Scadenza
- Nel caso di disdetta data da *Credemassicurazioni*, all'ultimo domicilio noto del *Contraente* risultante alla *Credemassicurazioni* almeno 15 giorni prima della scadenza

Oltre alla modalità sopra indicata e nel rispetto dei termini previsti, il *Contraente* potrà comunicare la propria disdetta anche mediante lettera consegnata a mano (nel quale caso farà fede la data o il timbro di ricevimento rispettivamente apposti da *Credemassicurazioni* o dall'*Intermediario*) inoltrati alla sede di *Credemassicurazioni* o all'*Intermediario* presso il quale è stata sottoscritta la *Proposta di Assicurazione*.

La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.

3.3 CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

L'*Assicurazione* cessa anticipatamente alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:

- a) Trasferimento della residenza\sede legale del *Contraente* al di fuori dal territorio italiano
- b) Ricezione da parte di *Credemassicurazioni* della comunicazione di *Recesso*

Al *Contraente* verrà restituito il premio versato, al netto delle imposte di legge, relativo al periodo per il quale le garanzie non hanno avuto effetto.



4 INFORMAZIONI SUL PREMIO

4.1 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il *Premio* della *Polizza* è annuale e può essere pagato a *Credemassicurazioni* in un'unica soluzione o mensilmente ed è determinato in base:

- Al *Fatturato* realizzato nell'anno solare precedente alla stipula dell'assicurazione che rappresenta convenzionalmente l'indicatore quantitativo del rischio
- Al tipo di attività dell'azienda assicurata
- Al *Massimale* scelto
- Alle eventuali garanzie facoltative attivate

Tutti i *Dati* sono riportati sul modulo di *Accettazione della Proposta*.

Il pagamento avviene tramite addebito diretto su conto corrente bancario tramite un mandato all'incasso dato dal *Contraente* a *Credemassicurazioni*. Il pagamento effettuato in queste modalità costituisce regolare ricevuta.

4.2 REGIME FISCALE

Al contratto sono applicate le seguenti aliquote d'imposta:

- Per le garanzie della Sezione Responsabilità Civile: 22,25% di cui l'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M.
- Per le garanzie delle altre Sezioni, Perdite Pecuniarie e Tutela Legale: 21,25%
- Per la Sezione Assistenza: 10%



5 DOVE VALE LA COPERTURA

5.1 DOVE VALE LA COPERTURA

La garanzia vale per i sinistri originatisi in tutto il mondo fermo restando che sono inclusi in copertura gli assicurati che abbiano sede legale in Italia, Città del Vaticano, repubblica di San Marino.

Sono incluse in copertura le *Società Controllate* dell'*Assicurato* che all'atto della stipulazione della polizza siano soggette

al suo controllo a condizione che:

- operino nel medesimo settore di attività merceologico;
- abbiano sede in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino;
- siano dotate delle stesse procedure di sicurezza della rete e della protezione dei dati;
- utilizzino il medesimo sistema informatico della società Assicurata;
- il fatturato dichiarato dal *Contraente* e indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta* comprenda anche il fatturato delle controllate.

La garanzia è automaticamente estesa alle controllate costituite o acquisite dall'assicurato durante il periodo di assicurazione a condizione che il fatturato complessivo non ecceda il 125% del fatturato comunicato in sede di stipula dell'*Assicurazione*.

La garanzia Tutela Legale Cyber opera per i *Sinistri* avvenuti in tutto il mondo, solo se l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La garanzia di cui alla sezione Assistenza è operante in tutto il mondo, in viaggio ad oltre 50 Km dal comune in cui ha sede l'azienda



6 ALTRE INFORMAZIONI

6.1 CONTROVERSIE

Per qualunque controversia che dovesse insorgere relativamente al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia, fatto salvo il caso in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* rivestano la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005; in tale ultimo caso, sarà infatti competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo di questi.

6.2 ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI

Il *Contraente* deve dare comunicazione per iscritto a *Credemassicurazioni* in merito all'esistenza e la successiva stipulazione di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio. In caso di *Sinistro* il *Contraente* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.

6.3 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

6.4 PRESCRIZIONE

Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall'articolo 2952 del Codice Civile.

6.5 ISPEZIONE E AUDIT

Credemassicurazioni può avere accesso e ispezionare i locali, gli archivi, il sistema informatico e la *Rete*, dell'*Assicurato* e di qualsiasi *Outsourcing Provider*, in qualsiasi ragionevole momento ed entro un anno dalla scadenza o dall'annullamento dell'*Assicurazione*.

L'*Assicurato* deve inoltre fornire a *Credemassicurazioni* tutte le informazioni, pertinenti e rilevanti, che *Credemassicurazioni* stessa gli richieda.

L'esercizio di tale diritto non fa venire meno alcuno degli obblighi esistenti a carico del *Contraente* e dell'*Assicurato*.

6.6 FUSIONE E ACQUISIZIONE

Nel caso sia assicurata una società, in caso di fusione o di acquisizione della maggioranza da parte di altro soggetto durante il *Periodo di Assicurazione*, l'*Assicurato* deve dare comunicazione a *Credemassicurazioni* entro 30 giorni da detta fusione o acquisizione; la mancanza di tale comunicazione, può far perdere all'*Assicurato* il diritto alla prestazione assicurativa.

L'*Assicurato* è altresì tenuto a corrispondere a *Credemassicurazioni* l'eventuale supplemento di *Premio* che *Credemassicurazioni* dovesse richiedere, sulla base della eventuale maggiore esposizione al rischio, per il periodo a partire dalla data della fusione o acquisizione, fino al termine del *Periodo di Assicurazione*.



7 COMUNICAZIONI

7.1 COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, tutte le comunicazioni del *Contraente* a *Credemassicurazioni* relative al presente contratto dovranno essere in forma scritta e indirizzate a:

- **Credemassicurazioni S.p.A.**
Via Luigi Sani, 3 – 42121 Reggio Emilia (RE) - ITALIA.
e-mail: info@credemassicurazioni.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemassicurazioni.it

7.2 INFORMATIVA AL CONTRAENTE

Credemassicurazioni trasmetterà le informazioni da rendere in corso di contratto, in forma cartacea, alla sede legale del *Contraente*.

In caso di *Sinistro*, lo scambio di informazioni tra *Credemassicurazioni* e l'*Assicurato* potrà avvenire anche tramite l'utilizzo di strumenti elettronici (e-mail).

7.3 AREA RISERVATA – HOME INSURANCE

Sul sito web www.credemassicurazioni.it il *Contraente* potrà accedere all'*Area Riservata* per gestire l'*Assicurazione*, visualizzarne i dettagli (ad esempio, le *Coperture Assicurative*, le *Condizioni di Assicurazione*, lo stato dei pagamenti dei *Premi*). Potrà anche effettuare operazioni dispositive come denunciare un *Sinistro* o modificare i propri dati personali. L'accesso richiede credenziali personali fornite da *Credemassicurazioni* al primo accesso, senza costi aggiuntivi.

SEZIONE PERDITE PECUNIARIE GARANZIE SEMPRE OPERANTI



8 CHE COSA POSSO ASSICURARE

8.1 RISCHIO ASSICURATO – GARANZIE SEMPRE OPERANTI

Le garanzie sempre operanti per l'*Assicurazione* sono le seguenti:

8.1.1 RIPRISTINO DATI E SISTEMA INFORMATICO

Credemassicurazioni, a seguito di un *Danno* causato da un *Attacco Informatico*, indennizza esclusivamente le spese correlate alle seguenti attività:

- Stabilire e documentare le cause
- Contenere il *Danno*
- Decontaminare il sistema informatico dell'*Assicurato* dal *Malware* che ha determinato il *Danno*
- Ripristinare e configurare i *Dati*
- Ripristinare e configurare il sistema informatico dell'*Assicurato*
- Gestire l'emergenza tramite i servizi di pronto intervento informatico

ripristinando i *Dati* ed il sistema informatico dell'*Assicurato*, ove possibile, nella stessa condizione in cui si trovavano immediatamente prima del suddetto *Attacco Informatico*.

8.1.2 SPESE DERIVANTI DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI DATI AZIENDALI

Credemassicurazioni, a seguito di un *Attacco Informatico*, rimborsa le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'*Assicurato* per:

- Le attività di investigazione circa l'origine e le circostanze dell'*Evento Assicurato* in riferimento ad una *Richiesta di Risarcimento* relativa alle garanzie della Sezione Responsabilità Civile, art. 13.1.1 - Responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione di *Dati Aziendali* e art. 13.1.2 - Responsabilità Civile derivante da violazioni della sicurezza della

Rete, nonché alla garanzia facoltativa di cui all'art. 14.1.1 - Responsabilità Civile derivante da *Attività Multimediale* (se acquistata)

- Ottemperare alle vigenti normative sulla protezione dei *Dati Personali*, compresa la notifica a persone fisiche e giuridiche, incluse le autorità di settore, della violazione e/o della perdita attuale o potenziale di *Dati Personali*
- Attivare i servizi di monitoraggio:
 - Del credito
 - Del furto d'identità
 - Dei social media
- La difesa legale contro un'azione da parte di Organi di Controllo, sempreché non sia stata acquistata la garanzia Tutela Legale Cyber, nel qual caso questa garanzia non opera; il rimborso di tali spese di difesa non sarà superiore a € 10.000. La presente garanzia opera con l'applicazione della *Franchigia* indicata sul modulo di *Accettazione della Proposta*.
- I servizi relativi alla gestione dell'emergenza, compreso l'utilizzo di Esperti, e quanto relativo ad eventuali piani di risposta all'emergenza, previo consenso scritto di Credemassicurazioni

8.1.3 ESTORSIONE CYBER

Credemassicurazioni indennizza esclusivamente le spese a favore dell'Assicurato per terminare un'Estorsione Cyber.

Tali spese sono quelle relative a:

- Stabilire e documentare la causa
- Contenere il *Danno*
- Decontaminare il sistema informatico dell'Assicurato dal *Malware* che ha determinato il *Danno*
- Ripristinare e configurare i *Dati*
- Ripristinare e configurare il sistema informatico dell'Assicurato
- Gestire l'emergenza tramite i servizi di pronto intervento informatico

L'Assicurato, pena la non validità della presente garanzia, deve denunciare tempestivamente alla Polizia postale di essere vittima di *Estorsione Cyber* e non deve portare a conoscenza di alcuna persona – con l'eccezione delle persone che ne hanno diritto – l'esistenza della presente garanzia.

GARANZIE FACOLTATIVE



9 CHE COSA POSSO ASSICURARE

9.1 RISCHIO ASSICURATO – GARANZIE FACOLTATIVE

Le seguenti garanzie facoltative valgono solo se sono state acquistate e richiamate sul modulo di *Accettazione della Proposta*.

9.1.1 DANNI DA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ

A seguito di un sinistro garantito dalla presente sezione perdite pecuniarie, Credemassicurazioni indennizza l'Assicurato per l'impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione della propria attività caratteristica, dovuta all'indisponibilità del sistema informatico dell'Assicurato stesso, direttamente causata da un *Attacco Informatico*.

Determinazione dell'indennizzo

A seguito di *Sinistro* indennizzabile ai sensi della presente polizza, per ogni giorno di inattività totale, viene corrisposto un importo pari alla *Diaria* calcolata secondo il seguente criterio: si calcola la percentuale del *Fatturato* dell'ultimo anno terminato (come dichiarato dal *Contraente nell'Accettazione della Proposta*), utilizzando la percentuale applicabile in base al settore cui appartiene l'attività assicurata (come da tabella sotto riportata); l'importo risultante, diviso per il numero di giorni dell'anno, convenzionalmente fissato in 360, costituisce l'importo della *Diaria*.

Tabella delle percentuali:

Imprese manifatturiere	25 %
Commercianti	18 %
Liberi professionisti	51 %
Alberghi	60 %

Per ogni giorno di inattività parziale, la *Diaria* si intende ridotta in proporzione.

L'importo massimo che *Credemassicurazioni* è tenuta a pagare per ogni *Sinistro* è pari alla *Diaria* moltiplicata per un numero di 180 giorni, pari al *Periodo di Indennizzo*.

Denunciato un *Sinistro*, si procede, alla liquidazione dell'*Indennizzo*, determinando:

- il numero dei giorni consecutivi necessari a ripristinare la completa operatività del sistema informatico dell'*Assicurato*, riportandolo alle condizioni di funzionalità antecedenti al *Sinistro*
- per quanti giorni la *Diaria* sia dovuta per intero
- per quanti giorni la *Diaria* sia dovuta solo parzialmente e la quota dovuta per ciascun giorno

Dall'ammontare sopra definito si detrae, per singolo *Sinistro*, un importo pari alla *Franchigia Temporale* di 12 ore di operatività.

Esempio

A seguito di un attacco Cyber, i macchinari di un'impresa manifatturiera restano indisponibili per 72 ore. Il *Fatturato* indicato nell'*Accettazione della Proposta* è di 2.500.000 €



Fatturato dell'ultimo anno (2.500.000 €) x il coefficiente della tabella relativo al settore del <i>Contraente</i> (Impresa manifatturiera -> 25%)	625.000 €
Diaria annua calcolata 625.000 € /360 giorni	1.736,11 € (<i>Diaria</i> giornaliera)
Giorni di inattività: 72 ore totali - 12 ore di <i>Franchigia</i>	60 ore ovvero 2,5 giorni (60/24)

Indennizzo previsto: 4.340,27 € (1.736,11 € x2,5)

9.1.2 SYSTEM FAILURE

Quanto disposto in questa garanzia facoltativa si applica esclusivamente con riferimento alla garanzia di cui agli articoli 8.1.1 - Ripristino *Dati* e sistema informatico e 9.1.1 - *Danni* da interruzione dell'attività, le quali si intendono integrate con la seguente parte:

- Art. 8.1.1 - Ripristino *Dati* e sistema informatico: *Credemassicurazioni* rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* per ripristinare e configurare i *Dati* ed il sistema informatico dell'*Assicurato*, a seguito di un *System Failure*; la presente garanzia opera con l'applicazione di una *Franchigia* di € 1.000
- Art. 9.1.1 - *Danni* da interruzione dell'attività: *Credemassicurazioni* corrisponde all'*Assicurato*, una *Diaria*, calcolata nei termini sopraesposti, a ristoro dell'impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione della propria attività caratteristica, causata da un *System Failure*; la presente garanzia opera con l'applicazione di una *Franchigia* di 12 ore.

L'assicurazione, esclusivamente con riferimento alla presente garanzia facoltativa, non copre:

- I *Danni* derivanti da danneggiamento o distruzione di beni tangibili (incluso *Hardware* dell'*Assicurato*)
- Le interruzioni programmate del sistema informatico dell'*Assicurato*
- I *Danni* derivanti da *System Failure* che interessino il sistema informatico di un *Outsourcing Provider*

9.1.3 DANNO REPUTAZIONALE

Credemassicurazioni rimborsa le spese, necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'*Assicurato*, in seguito ad un *Attacco Informatico*, per gestire e proteggere la propria reputazione nel periodo immediatamente successivo (fino ad un massimo di 180 giorni) dalla prima comparsa sui mezzi di informazione di un contenuto denigratorio o diffamatorio.

9.1.4 CYBER-CRIME E TELEPHONE HACKING

Credemassicurazioni rimborsa l'importo, ad esclusione delle *Criptovalute*, illegalmente sottratto all'*Assicurato*, da parte di un *Terzo*:

- Tramite trasferimento elettronico di tale importo a seguito di:
 - Accesso diretto e non autorizzato ai conti bancari dell'*Assicurato*
 - Alterazione dei *Dati* nel sistema informatico dell'*Assicurato*
- Risultante da addebiti telefonici non autorizzati ed illecito utilizzo della banda larga

a seguito di un *Attacco Informatico* contro il sistema informatico e/o il *Sistema Telefonico* dell'*Assicurato* sempre che non sia possibile per l'*Assicurato* recuperare tali importi.

L'Assicurato, pena la non validità della presente garanzia, deve denunciare tempestivamente alle autorità di polizia il fatto e non deve portare a conoscenza di alcuna persona – con l'eccezione delle persone che ne hanno diritto – l'esistenza della presente garanzia.

9.1.5 PCI-DSS

Credemassicurazioni rimborsa le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per:

- L'attività di un *Esperto* che indagli e accerti la violazione, dal sistema informatico dell'Assicurato, dei *Dati* relativi a carte di credito, di debito, o carte prepagate
 - Ottenere nuovamente la certificazione *PCI-DSS*
 - Emettere nuovamente carte di credito, di debito, o carte prepagate
- a causa di una violazione dello standard *PCI-DSS*, dovuta ad un *Attacco Informatico*.

È condizione necessaria per la validità della presente garanzia che l'Assicurato sia in possesso, al momento del *Sinistro*, di una certificazione *PCI-DSS* valida.

9.2 MASSIMALE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile nei termini di *polizza*, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un *Limite di indennizzo*, cioè l'importo indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta* alla voce *Limite della sezione perdite pecuniarie* con l'applicazione di una *Franchigia* così come indicata all'art. 11.1 – Limiti d'Indennizzo e *Franchigie*.

Il *Massimale* è ad ogni effetto unico per le due sezioni *Perdite Pecuniarie* e *Responsabilità Civile* e costituisce la massima esposizione complessiva di Credemassicurazioni per tutti i *Sinistri* denunciati in ciascun anno assicurativo.

Ad ogni *Sinistro* il *Massimale* ed il *Limite della sezione perdite pecuniarie* vengono progressivamente ridotti dell'importo pagato o stimato, con effetto immediato e fino al termine dell'anno assicurativo in corso. Detta progressiva riduzione non comporta comunque restituzione di *Premio*. Credemassicurazioni, su richiesta dell'Assicurato, provvederà a comunicargli entro 30 giorni dalla stessa l'entità del *Massimale* e del *Limite della sezione perdite pecuniarie* residuo.



10 CHE COSA NON È ASSICURATO

10.1 RISCHI ESCLUSI

Le garanzie di cui alla sezione *Perdite Pecuniarie* non sono valide nei seguenti casi:

- Atti, fatti o circostanze di cui l'Assicurato, al momento della stipulazione del contratto, sia consapevole che potranno dare origine a richieste di risarcimento
- I *Danni* dovuti a dolo dell'Assicurato, dei *Dirigenti* e degli *Amministratori* e del responsabile IT se nominato
- Le spese sostenute per implementare e migliorare il sistema informatico dell'Assicurato o i *Dati* in esso contenuti ad un livello superiore alla situazione precedente all'Evento Assicurato a meno che non sia inevitabile nell'ambito del ripristino *Dati* e sistema informatico
- I *Danni* derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, *Internet Service*, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra *Infrastruttura* esterna che non sia sotto il controllo dell'Assicurato; la presente *Esclusione* non si applica agli *Outsourcing Provider*
- I *Danni* in occasione di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di *Terrorismo*
- I *Danni* dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga, di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti
- I *Danni* derivanti da qualsiasi *Danno* materiale diretto alle proprietà dell'Assicurato, compreso il sistema informatico, da qualunque causa determinato
- I *Danni* dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del sistema informatico dell'Assicurato o conseguenti a sospensione dell'attività quando detti danni si verifichino a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare
- I *Danni* dovuti a difetti, errori nella progettazione, del sistema informatico dell'Assicurato, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo
- Multe o sanzioni di qualsiasi natura
- L'ammontare di eventuali *Riscatti* pagati dall'Assicurato per terminare una *Estorsione Cyber*
- I *Danni* dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo

- m) I *Danni* conseguenti a violazione di leggi da parte dell'Assicurato o dell'*Outsourcing Provider*
- n) I *Danni* conseguenti a interruzioni previste e pianificate del sistema informatico dell'Assicurato
- o) I *Danni* dovuti a lesioni personali, malattia, morte
- p) I *Danni* derivanti da *Furto*, violazione o divulgazione di proprietà intellettuale (quali ad esempio copyright, marchi, brevetti). Questa *Esclusione* non si applica alla garanzia indicata all'art. 8.1.2 - Spese derivanti da violazione della privacy, ad eccezione dei brevetti che si intendono sempre esclusi
- q) Le richieste di risarcimento fatte da o per conto di:
- Un soggetto giuridico che eserciti un qualunque controllo sull'Assicurato
 - Società controllate dall'Assicurato
 - Un soggetto giuridico su cui l'Assicurato, o sue controllate, eserciti un controllo
 - Una persona in possesso di una quota di maggioranza azionaria dell'Assicurato
 - Un soggetto giuridico in cui l'Assicurato abbia un qualsiasi interesse finanziario
 - Qualsiasi partnership o joint-venture in cui l'Assicurato sia coinvolto
- r) I *Danni* relativi a servizi che un *Outsourcing Provider* ha appaltato a *Terzi*
- s) I *Danni* relativi a *Responsabilità Contrattuali*
- t) I *Danni* dovuti a errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio, descritto o illustrato tramite l'*Attività Multimediale*
- u) I *Danni* derivanti da pubblicazione di contenuti su siti web in cui tali contenuti possono essere pubblicati senza registrazione delle credenziali d'accesso, oppure su siti web che non sono direttamente controllati dall'Assicurato
- v) I *Danni* derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di *Terzi*, di contenuto, da siti o pagine web che siano sotto il diretto controllo dell'Assicurato
- w) Qualsiasi *Danno* direttamente o indirettamente causato da, accaduto attraverso o in conseguenza di una *Guerra*, dichiarata o non dichiarata o di una *Guerra Informatica*. Fermo restando l'onere della prova da parte di *Credemassicurazioni* nel determinare l'attribuzione di una *Guerra Informatica* contro uno *Stato*, l'Assicurato e *Credemassicurazioni* prenderanno in considerazione le prove oggettivamente disponibili. Ciò può includere l'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello *Stato*, oggetto della *Guerra Informatica* o dello *Stato* in cui si trova fisicamente il *Sistema Informatico* dell'Assicurato, a un altro *Stato* o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo
- x) Perdite, costi, *Danni* o spese, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente da, risultanti da, derivanti da o in connessione con una vulnerabilità nota, se non è stato installato, entro 30 giorni dal suo rilascio, l'aggiornamento di sicurezza messo a disposizione dalla società licenziante il software affetto da tale vulnerabilità
- y) qualsiasi richiesta di risarcimento basata direttamente, indirettamente o derivante da o attribuibile a:
- la prestazione o la mancata prestazione di servizi professionali o di consulenza professionale affidati a terzi da parte dell'Assicurato;
 - una violazione o una presunta violazione di qualsiasi contratto per la fornitura di servizi professionali o di consulenza professionale a terzi da parte dell'Assicurato (*Responsabilità professionale*);

Inoltre, nel caso di utilizzo di apparecchiature elettroniche mobili, l'assicurazione non è operante se l'Assicurato non ha protetto il sistema informatico con le seguenti precauzioni:

- Blocco automatico dell'apparecchiatura con password dopo un tempo massimo di 15 minuti
- Protezione con sistemi di crittazione dei *Dati* contenuti nei supporti di memorizzazione dell'apparecchiatura (ad esclusione della RAM) inerenti all'attività prestata dall'Assicurato
- Configurazione dell'eventuale connessione Bluetooth in modo tale da non rendere l'apparecchiatura visibile, e tale da permettere la connessione solamente ad apparecchiature esplicitamente autorizzate

Inoltre, qualora non siano stata acquistate le garanzie facoltative della rispettiva sezione, l'assicurazione non copre:

- a) L'impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione dell'attività caratteristica dell'Assicurato, dovuta all'indisponibilità del sistema informatico dell'Assicurato stesso, direttamente causata da un *Attacco Informatico* (assicurabile con la garanzia facoltativa *Danni* da interruzione dell'attività)
- b) L'impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione dell'attività caratteristica dell'Assicurato, causata da un *System Failure* (assicurabile con la garanzia facoltativa *System Failure*)
- c) Le spese sostenute dall'Assicurato, in seguito ad un *Attacco Informatico*, per gestire e proteggere la reputazione dell'Assicurato nel periodo immediatamente successivo alla prima comparsa sui mezzi di informazione di un contenuto denigratorio o diffamatorio (assicurabile con la garanzia facoltativa *Danno Reputazionale*)
- d) L'importo illegalmente sottratto all'Assicurato, da parte di un *Terzo*:
- Tramite trasferimento elettronico di tale importo a seguito di:
 - Diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari dell'Assicurato,

- Alterazione dei *Dati* nel sistema informatico dell'Assicurato,
 - Risultanti da addebiti telefonici non autorizzati ed illecito utilizzo della banda larga, a seguito di un *Attacco Informatico* contro il sistema informatico e/o il *Sistema Telefonico* dell'Assicurato (assicurabile con la garanzia facoltativa Cyber-crime e Telephone hacking)
- e) Le spese sostenute dall'Assicurato per:
- L'attività di un *Esperto* che indaghi e accerti la violazione, dal sistema informatico dell'Assicurato, dei *Dati* relativi a carte di credito, di debito, o carte prepagate
 - Ottenere nuovamente la certificazione *PCI-DSS*
 - Emettere nuovamente carte di credito, di debito, o carte prepagate
 - a causa di una violazione dello standard *PCI-DSS*, dovuta ad un *Attacco Informatico* (assicurabile con la garanzia facoltativa *PCI-DSS*).



11 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

11.1 LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

Si riportano nella seguente tabella i *Limiti di indennizzo* e le *Franchigie* relative alle garanzie della sezione Perdite Pecuniarie:

ART. 8.1 - RISCHIO ASSICURATO - GARANZIE SEMPRE OPERANTI	Franchigia	Limiti di <i>indennizzo</i>
Ripristino <i>Dati</i> e sistema informatico da parte del <i>Service Provider</i>	-	Il <i>Limite della sezione perdite pecuniarie</i> indicato sul modulo di <i>Accettazione della Proposta</i>
Ripristino dati e sistema informatico tramite incarico ad un provider di propria fiducia	• € 1.500 per imprese con fatturato entro 10€ milioni • € 2.500 per imprese con fatturato oltre 10€ milioni	Il <i>Limite della sezione perdite pecuniarie</i> indicato sul modulo di <i>Accettazione della Proposta</i>
Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di <i>Dati Aziendali</i>	1.000 €	Il <i>Limite della sezione perdite pecuniarie</i> indicato sul modulo di <i>Accettazione della Proposta</i> . Per la difesa legale contro azioni di <i>Organi di Controllo</i> 10.000 €
<i>Estorsione Cyber</i> utilizzando il <i>Service Provider</i>	-	Il <i>Limite della sezione perdite pecuniarie</i> indicato sul modulo di <i>Accettazione della Proposta</i>
<i>Estorsione Cyber</i> tramite incarico ad un provider di propria fiducia	• € 1.500 per imprese con fatturato entro 10€ milioni • € 2.500 per imprese con fatturato oltre 10€ milioni	Il <i>Limite della sezione perdite pecuniarie</i> indicato sul modulo di <i>Accettazione della Proposta</i>

ART. 9.1 - RISCHIO ASSICURATO - GARANZIE FACOLTATIVE	Franchigia	Limiti di <i>indennizzo</i>
<i>Danni</i> da interruzione dell'attività	12 ore	La <i>Diaria</i> giornaliera moltiplicata per 180 giorni (per sinistro e per anno assicurativo)

System Failure Danni da interruzione dell'attività	12 ore per l'interruzione di attività	La <i>Diaria</i> giornaliera moltiplicata per 180 giorni
Riprisino Dati e sistema informatico	€ 1.000 per il ripristino Dati e sistema informatico	Il <i>Limite della sezione perdite pecuniarie</i> indicato sul modulo di <i>Accettazione della Proposta</i>
Danno reputazionale	1.000 €	Il <i>Limite della sezione perdite pecuniarie</i> indicato sul modulo di <i>Accettazione della Proposta</i>
Cyber-crime e telephone hacking	2.500 €	50% del <i>Limite della sezione perdite pecuniarie</i> indicato sul modulo di <i>Accettazione della Proposta</i> , con il massimo di € 100.000 (per <i>Sinistro</i> e per anno assicurativo)
PCI-DSS	5.000 €	Il <i>Limite della sezione perdite pecuniarie</i> indicato sul modulo di <i>Accettazione della Proposta</i> , con il massimo di € 100.000 (per <i>Sinistro</i> e per anno assicurativo)

Qualora, in caso di *Sinistro*, vengano coinvolte più garanzie per il medesimo *Evento Assicurato*, anche relative alle diverse sezioni – Perdite Pecuniarie e Responsabilità Civile, la *Franchigia* applicata è pari alla maggiore tra quelle previste dall'*Assicurazione* per le relative garanzie interessate, tranne che per la garanzia indicata all'art. 9.1.1 - *Danni* da interruzione dell'attività, per la quale vale anche la *Franchigia Temporale* pari a 12 ore.

Credemassicurazioni non sarà tenuta a rispondere complessivamente, per tutte le garanzie impegnate dal *Sinistro*, per somma superiore al *Massimale* indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta*.

I *Massimali* indicati sul modulo di *Accettazione della Proposta* per le sezioni Perdite Pecuniarie e Responsabilità Civile non sono cumulabili fra loro



12 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

12.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* deve immediatamente contattare la *Centrale Operativa* ai seguenti recapiti fornendo ogni informazione richiesta:

DALL'ITALIA	DALL'ESTERO
800 - 18.54.55	+39 011 - 4389213

La *Centrale Operativa*, verificata la validità e l'efficacia dell'*Assicurazione*, trasferisce la chiamata al *Service Provider* che approfondisce con l'*Assicurato* le modalità e le cause dell'evento dannoso.

È prevista la facoltà dell'*Assicurato* di incaricare un provider di propria fiducia cui affidare la gestione dell'evento, in alternativa al *Service Provider*.

Sulla base di quanto verificato, *Credemassicurazioni* darà seguito alla gestione del *Sinistro*.

Su richiesta del *Service Provider* o di *Credemassicurazioni*, l'*Assicurato* è tenuto a fornire qualsiasi documentazione a comprova dell'evento; *Credemassicurazioni* ha il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.

Credemassicurazioni non assume responsabilità per *Danni* conseguenti a un mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento previsto.

L'*Assicurato* In caso di *Sinistro* deve altresì:

- Fornire prova dell'*Evento Assicurato* che ha dato luogo al *Sinistro*
- Adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti dell'*Evento Assicurato*

- c) Fare tutto quanto possibile e necessario per stabilire la causa e l'entità del *Danno*
- d) Conservare e mettere a disposizione di *Credemassicurazioni* e/o del *Service Provider* l'*Hardware*, il software e i *Dati* colpiti dall'*Evento Assicurato*
- e) Rispettare tutte le raccomandazioni fatte da *Credemassicurazioni* e/o dal *Service Provider*
- f) Astenersi dall'ammettere responsabilità, quantificare, pagare o respingere, qualsiasi *Richiesta di Risarcimento*, senza il previo consenso scritto da parte di *Credemassicurazioni*
- g) Fornire la massima collaborazione possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del *Sinistro*

L'Assicurato a pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo ai sensi della presente polizza, deve altresì dare comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui viene a conoscenza di:

- a) Qualsiasi *Richiesta di Risarcimento* avanzata nei suoi confronti
- b) Qualsiasi intenzione formalizzata da un Terzo e/o dai collaboratori durante il Periodo di Assicurazione o il Periodo di Denuncia Postuma, di ritenerlo responsabile di un *Evento Assicurato*
- c) Qualsiasi circostanza di cui venga a conoscenza durante il Periodo di Assicurazione o il Periodo di Denuncia Postuma, che possa dare adito ad una *Richiesta di Risarcimento* e/o un *Sinistro*
- d) Qualsiasi *Sinistro*

Limitatamente ai punti c) e d) che precedono, se tale comunicazione viene effettuata dall'Assicurato a *Credemassicurazioni* nel Periodo di Assicurazione o nel Periodo di Denuncia Postuma, qualsiasi *Richiesta di Risarcimento* successiva è considerata da *Credemassicurazioni* come avanzata nel Periodo di Assicurazione o nel Periodo di Denuncia Postuma.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli Artt. 1915 e 1916 del Codice Civile. L'Assicurato deve inoltre consentire a *Credemassicurazioni* l'autorità a negoziare qualsiasi accordo o procedimento legale nei confronti di Terzi.

12.2 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Credemassicurazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia, determinato l'Indennizzo dovuto e identificato il beneficiario dello stesso, ove previsto provvede entro 25 giorni al pagamento. Se è stato aperto un *Procedimento Penale* sulla causa del *Sinistro* il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso non risultino comportamenti dell'Assicurato posti in essere con dolo o colpa grave.

12.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

Il *Contraente* è responsabile verso *Credemassicurazioni* di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui all'articolo 12.1 - Obblighi in caso di *Sinistro*. Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

12.4 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'Assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del *Danno*, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce del *Sinistro* o facilitano il progresso di questo, perdono il diritto all'Indennizzo.

12.5 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da *Credemassicurazioni*. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei *Danni*. L'accertamento e la liquidazione dei *Danni* così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

La prestazione assicurativa dovuta a termini di *Polizza* non può tuttavia essere erogata se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

12.6 EFFICACIA DEL CONTRATTO NEL TEMPO

L'assicurazione è prestata in forma Loss occurrence, ossia sono coperti i *Sinistri* accaduti per la prima volta durante il periodo di assicurazione.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

GARANZIE SEMPRE OPERANTI



13 CHE COSA POSSO ASSICURARE

13.1 RISCHIO ASSICURATO – GARANZIE SEMPRE OPERANTI

Le garanzie sempre operanti per l'Assicurazione sono le seguenti:

13.1.1 RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI DATI AZIENDALI

Credemassicurazioni tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di una *Richiesta di Risarcimento* da parte di terzi determinata dalla divulgazione non autorizzata di *Dati Aziendali* e/o personali contenuti nel sistema informatico dell'Assicurato.

13.1.2 RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA DELLA RETE

Credemassicurazioni tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di una *Richiesta di Risarcimento* da parte di terzi derivante da un *Attacco Informatico* che abbia colpito il sistema informatico dell'Assicurato, e che l'Assicurato stesso non abbia potuto contrastare, che ha comportato:

- Alterazione, cancellazione, danneggiamento, accesso non autorizzato, divulgazione di *Dati* archiviati nel sistema informatico di terzi
- Indisponibilità del sistema informatico di terzi

GARANZIE FACOLTATIVE



14 CHE COSA POSSO ASSICURARE

14.1 RISCHIO ASSICURATO – GARANZIA FACOLTATIVA

La seguente garanzia facoltativa vale solo se acquistata e richiamata sul modulo di *Accettazione della Proposta*.

14.1.1 RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE

Credemassicurazioni tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di una *Richiesta di Risarcimento* da parte di terzi per:

- Diffamazione
- Violazione della proprietà intellettuale
- Violazione del diritto alla privacy

in conseguenza dell'*Attività Multimediale* dell'Assicurato.

14.2 MASSIMALE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di polizza, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un *Limite di indennizzo*, come dettagliato nel modulo di *Accettazione della Proposta* alla voce *Massimale* e l'applicazione di una *Franchigia* così come indicata all'art. 16.1 – Limiti d'*Indennizzo* e *Franchigie*.

Il Massimale è ad ogni effetto unico per le due sezioni Perdite Pecuniarie e Responsabilità Civile, anche se coinvolge la responsabilità civile di più *Assicurati*, e costituisce la massima esposizione complessiva di Credemassicurazioni per tutti i *Sinistri* denunciati in ciascun anno assicurativo.

Ad ogni *Sinistro* il *Massimale* viene progressivamente ridotto dell'importo pagato o stimato, con effetto immediato e fino al termine dell'anno assicurativo in corso. Detta progressiva riduzione non comporta comunque restituzione di *Premio*. Credemassicurazioni, su richiesta dell'Assicurato, provvederà a comunicargli entro 30 giorni dalla stessa l'entità del *Massimale* residuo.



15 CHE COSA NON È ASSICURATO

15.1 RISCHI ESCLUSI

Le garanzie di cui alla sezione Responsabilità Civile non sono valide nei seguenti casi:

- a) Atti, fatti o circostanze di cui l'Assicurato, al momento della stipulazione del contratto, sia consapevole che potranno dare origine a richieste di risarcimento
- b) I *Danni* dovuti a dolo dell'Assicurato e dei *Dirigenti e Amministratori* e del responsabile IT se nominato
- c) Le spese sostenute per implementare e migliorare il sistema informatico dell'Assicurato o i *Dati* in esso contenuti ad un livello superiore alla situazione precedente all'Evento Assicurato a meno che non sia inevitabile nell'ambito del ripristino *Dati* e sistema informatico
- d) I *Danni* derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, *Internet Service*, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra *Infrastruttura* esterna che non sia sotto il controllo dell'Assicurato; la presente *Esclusione* non si applica agli *Outsourcing Provider*
- e) I *Danni* in occasione di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di *Terrorismo, Guerra*
- f) I *Danni* dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga, di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti
- g) I *Danni* derivanti da qualsiasi *Danno* materiale diretto alle proprietà dell'Assicurato, compreso il sistema informatico, da qualunque causa determinato
- h) I *Danni* dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del sistema informatico dell'Assicurato, o conseguenti a sospensione dell'attività quando detti danni si verifichino a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare
- i) I *Danni* dovuti a difetti, errori nella progettazione, del sistema informatico dell'Assicurato, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo
- j) Multe o sanzioni di qualsiasi natura
- k) L'ammontare di eventuali *Riscatti* pagati dall'Assicurato per terminare una *Estorsione Cyber*
- l) I *Danni* dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo
- m) I *Danni* conseguenti a violazione di leggi da parte dell'Assicurato o dell'*Outsourcing Provider*
- n) I *Danni* conseguenti a interruzioni previste e pianificate del sistema informatico dell'Assicurato
- o) I *Danni* dovuti a lesioni personali, malattia, morte
- p) I *Danni* derivanti da *Furto*, violazione o divulgazione di proprietà intellettuale (quali ad esempio copyright, marchi, brevetti). Questa *Esclusione* non si applica alla garanzia indicata all'art. 14.1.1 - Responsabilità civile derivante da *Attività Multimediale*, ad eccezione dei brevetti che si intendono sempre esclusi
- q) Le richieste di risarcimento fatte da o per conto di:
 - Un soggetto giuridico che eserciti un qualunque controllo sull'Assicurato
 - Società controllate dall'Assicurato
 - Un soggetto giuridico su cui l'Assicurato, o sue controllate, eserciti un controllo
 - Una persona in possesso di una quota di maggioranza azionaria dell'Assicurato
 - Un soggetto giuridico in cui l'Assicurato abbia un qualsiasi interesse finanziario
 - Qualsiasi partnership o joint-venture in cui l'Assicurato sia coinvolto
- r) I *Danni* relativi a servizi che un *Outsourcing Provider* ha appaltato a terzi
- s) I *Danni* relativi a *Responsabilità Contrattuali*
- t) I *Danni* dovuti a errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio, descritto o illustrato tramite l'*Attività Multimediale*
- u) I *Danni* derivanti da pubblicazione di contenuti su siti web in cui tali contenuti possono essere pubblicati senza registrazione delle credenziali d'accesso, oppure su siti web che non sono direttamente controllati dall'Assicurato
- v) I *Danni* derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di terzi, di contenuto, da siti o pagine web che siano sotto il diretto controllo dell'Assicurato
- w) Qualsiasi *Danno* direttamente o indirettamente causato da, accaduto attraverso o in conseguenza di una *Guerra*, dichiarata o non dichiarata o di una *Guerra Informatica*. Fermo restando l'onere della prova da parte di *Credemassicurazioni* nel determinare l'attribuzione di una *Guerra Informatica* contro uno Stato, l'Assicurato e *Credemassicurazioni* prenderanno in considerazione le prove oggettivamente disponibili. Ciò può includere l'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato, oggetto della *Guerra Informatica* o dello Stato in cui si trova fisicamente il *Sistema Informatico* dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo

- x) Perdite, costi, *Danni* o spese, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente da, risultanti da, derivanti da o in connessione con una vulnerabilità nota, se non è stato installato, entro 30 giorni dal suo rilascio, l'aggiornamento di sicurezza messo a disposizione dalla società licenziante il software affetto da tale vulnerabilità
- y) qualsiasi richiesta di risarcimento basata direttamente, indirettamente o derivante da o attribuibile a:
- la prestazione o la mancata prestazione di servizi professionali o di consulenza professionale affidati a terzi da parte dell'Assicurato;
 - una violazione o una presunta violazione di qualsiasi contratto per la fornitura di servizi professionali o di consulenza professionale a terzi da parte dell'Assicurato (Responsabilità professionale);

Inoltre, nel caso di utilizzo di apparecchiature elettroniche mobili, l'assicurazione non è operante se l'Assicurato non ha protetto il sistema informatico con le seguenti precauzioni:

- Blocco automatico dell'apparecchiatura con password dopo un tempo massimo di 15 minuti
- Protezione con sistemi di crittazione dei *Dati* contenuti nei supporti di memorizzazione dell'apparecchiatura (ad *Esclusione* della RAM) inerenti all'attività prestata dall'Assicurato
- Configurazione dell'eventuale connessione Bluetooth in modo tale da non rendere l'apparecchiatura visibile, e tale da permettere la connessione solamente ad apparecchiature esplicitamente autorizzate

Qualora non sia stata acquistata la garanzia facoltativa di cui all'art. 14.1.1 - Responsabilità civile derivante da *Attività Multimediale*, l'assicurazione non comprende la responsabilità derivante all'Assicurato per:

- Diffamazione
- Violazione della proprietà intellettuale
- Violazione del diritto alla privacy
- in conseguenza dell'*Attività Multimediale* dell'Assicurato.

15.2 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) l'Assicurato, i *Dirigenti* e gli *Amministratori*, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'*Amministratore* e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a)
- c) le imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o *Amministratore*



16 LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

16.1 LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

Si riportano nella seguente tabella i *Limiti di indennizzo* e le *Franchigie* relative alle garanzie della sezione Responsabilità Civile:

ART. 13. 1 - RISCHIO ASSICURATO GARANZIE SEMPRE OPERANTI	Franchigia	Limiti di indennizzo
Responsabilità civile derivante da violazione della privacy e violazione di <i>Dati Aziendali</i>	1.000 €	Il <i>Massimale</i> indicato sul modulo di <i>Accettazione della Proposta</i>
Responsabilità civile derivante da violazioni della sicurezza della Rete	1.000 €	Il <i>Massimale</i> indicato sul modulo di <i>Accettazione della Proposta</i>
ART. 14.1 - RISCHIO ASSICURATO GARANZIE FACOLTATIVE	Franchigia	Limiti di indennizzo
Responsabilità civile derivante da <i>Attività Multimediale</i>	1.000 €	Il <i>Massimale</i> indicato sul modulo di <i>Accettazione della Proposta</i>

Qualora, in caso di *Sinistro*, vengano coinvolte più garanzie per il medesimo evento assicurato, anche relative alle diverse

sezioni - perdite pecuniarie e responsabilità civile, la *Franchigia* applicata è pari alla maggiore tra quelle previste in *Polizza* per le relative garanzie interessate.

Credemassicurazioni non sarà tenuta a rispondere complessivamente, per tutte le garanzie impegnate dal *Sinistro*, per somma superiore al *Massimale* indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta*.

I *Massimali* indicati sul modulo di *Accettazione della Proposta* per le sezioni Perdite Pecuniarie e Responsabilità Civile non sono cumulabili fra loro.



17 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

17.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

È importante che il *Contraente* produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del *Sinistro* disponibile sul sito www.credemassicurazioni.it entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Tale modulo di denuncia potrà essere presentato tramite l'*Intermediario* oppure inviato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A. - Via Luigi Sani 3 - 42121 Reggio Emilia.

L'*Assicurato* deve inoltre segnalare a *Credemassicurazioni* qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata *Richiesta di Risarcimento*.

17.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO/SPESE LEGALI

Credemassicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della *Vertenza* tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva, *Credemassicurazioni*, a richiesta del *Contraente* e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della *Vertenza* fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta *Transazione*. Sono a carico di *Credemassicurazioni* le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari al quarto del *Massimale*; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese verranno ripartite tra *Credemassicurazioni* ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

Credemassicurazioni non riconosce peraltro le spese incontrate dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *Spese di Giustizia* penale.

L'*Assicurato*, convenuto in un procedimento di mediazione come previsto dal D. Lgs. n.28/2010, avente ad oggetto una richiesta attinente alla presente assicurazione, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione a *Credemassicurazioni*, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di *Sinistro* ritualmente presentata.

In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato *Credemassicurazioni* ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui *Credemassicurazioni* non abbia prestato il proprio specifico assenso, *Credemassicurazioni* non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

17.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

Il *Contraente* è responsabile verso *Credemassicurazioni* di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui agli articoli 17.1 - Obblighi in caso di *Sinistro* e 17.2 - Gestione delle *Vertenze del Danno/Spese Legali*. Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

17.4 CLAUSOLA DI CONTINUITÀ ED EFFETTI SULLE POLIZZE SOSTITUITE

L'*Esclusione* di cui all'art. 15.1 - Rischi esclusi - lettera a) "Atti, fatti o circostanze di cui l'*Assicurato*, al momento della stipulazione del contratto sia consapevole che potranno dare origine a richieste di risarcimento" si intende abrogata nel

caso in cui il presente contratto sia stato emesso per la mera proroga della scadenza contrattuale di precedente *Polizza* stipulata con *Credemassicurazioni* avente durata non inferiore a 12 mesi, senza variazione del rischio assicurato in termini di garanzie, soggetti *Assicurati* o *Massimali*.

Per i *Sinistri* che rientrassero, ancorché con diversi limiti di prestazione, sia nella copertura di questo contratto, sia nella copertura di preesistenti contratti non più in vigore sottoscritti da *Credemassicurazioni*, l'*Assicurato* rinuncia a ogni diritto derivante da precedenti contratti e quindi per tali *Sinistri* sarà efficace unicamente la prestazione assicurativa così come prevista dal presente contratto.

17.5 EFFICACIA DEL CONTRATTO NEL TEMPO

L'assicurazione è prestata per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'*Assicurato*, e da lui denunciate a *Credemassicurazioni*, durante il *Periodo di Assicurazione* e nel *Periodo di Denuncia Postuma*.

Qualora più richieste di risarcimento siano originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente e l'insieme delle richieste di risarcimento originate dallo stesso comportamento colposo saranno considerate come unico *Sinistro*.

17.6 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagerano dolosamente l'ammontare del *Danno*, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce del *Sinistro* o facilitano il progresso di questo, perdono il diritto all'*Indennizzo*.

17.7 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da *Credemassicurazioni*. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei *Danni*. L'accertamento e la liquidazione dei *Danni* così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

La prestazione assicurativa dovuta a termini di *Polizza* non può tuttavia essere erogata se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SEZIONE ASSISTENZA



18 CHE COSA POSSO ASSICURARE

18.1 RISCHIO ASSICURATO

La garanzia sempre operante per l'Assicurazione è la seguente:

18.2 RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO

Qualora l'*Assicurato* venga colpito da un *Attacco Informatico* che rende necessaria la presenza del titolare dell'azienda (o del responsabile di riferimento da lui delegato) il quale si trova a oltre 50 Km dal comune in cui ha sede l'azienda, la *Centrale Operativa* mette a sua disposizione, tenendone il costo a carico di *Credemassicurazioni*:

- Un biglietto per il rientro in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto con un *Limite di Indennizzo* pari a 1.000€ per *Sinistro* e fino a 3 volte per annualità assicurativa
- Un'autovettura a noleggio, di cilindrata compresa tra 1100 e 1300 cc, a chilometraggio illimitato e per un *massimo di tre giorni*. La prestazione è garantita durante l'orario di apertura dei centri di noleggio convenzionati con la *Centrale Operativa*. Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio, dalla stessa stabilite (es. soddisfazione di requisiti minimi come l'età e gli anni di possesso della necessaria patente di guida.)

Restano a carico dell'*Assicurato* i costi per eventuali pedaggi e/o attraversamento di trafori, per i traghetti e le assicurazioni non obbligatorie a termini di legge. Sono altresì a carico dell'*Assicurato* le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità.

La *Centrale Operativa* ha facoltà di contattare l'Autorità o il tecnico intervenuto.



19 CHE COSA NON È ASSICURATO

19.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non eroga le prestazioni della presente sezione qualora il Sinistro sia conseguenza diretta di:

- Guerre, Guerre Informatiche, insurrezioni, occupazioni militari
- Eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, esondazioni, frane e altri sconvolgimenti della natura
- Emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da garanzie coperte
- Atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato



20 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

20.1 LIMITI DI INDENNIZZO

Si riportano nella seguente tabella i *Limiti di indennizzo* relativi alla garanzia Assistenza:

ART. 18. 2 – RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO	
	Limiti di <i>indennizzo</i>
Rientro anticipato dell'assicurato	€ 1.000 per <i>Sinistro</i> e fino a 3 volte per annualità assicurativa
Autovettura a noleggio	Massimo di 3 giorni



21 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

21.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per poter usufruire delle prestazioni della Sezione Assistenza, l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, a mezzo telefono:

DALL'ITALIA	DALL'ESTERO
NUMERO VERDE 800-896991	0039 011-7425566

Comunicando:

- Le proprie generalità
- Il numero di *Polizza*
- Il tipo di assistenza richiesta
- il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta

Credemassicurazioni ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.

Nel caso in cui l'Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in *Polizza*, dovrà inoltrare alla *Centrale Operativa*, entro 30 giorni dalla data dell'evento:

- Giustificativi di spesa, in originale
- Descrizione dell'evento occorso
- Documentazione attestante l'evento, in originale

Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla *Centrale Operativa* superino i *Limiti di indennizzo* previsti dalla presente sezione o prevedano dei costi a carico dell'*Assicurato*, quest'ultimo deve concordare con la *Centrale Operativa* sufficienti salvaguardie di rimborso.

21.2 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Credemassicurazioni non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'*Assicurato* o per negligenza di questi. *Credemassicurazioni* non assume responsabilità per danni conseguenti a un proprio mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.

21.3 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

Credemassicurazioni ha diritto di richiedere all'*Assicurato* o chi per esso il rimborso delle spese ottenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di assistenza che si accertino non essere dovute in base alle *Condizioni di Assicurazione*.

SEZIONE TUTELA LEGALE CYBER



22 CHE COSA POSSO ASSICURARE

22.1 RISCHIO ASSICURATO

Le garanzie sotto indicate operano per i *Sinistri* connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell'attività d'impresa.

Se l'*Assicurato* è coinvolto in una *Vertenza*, *Credemassicurazioni*, nei limiti stabiliti dall'*Assicurazione*, copre le seguenti spese:

- Compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della *Vertenza*
- Compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione
- Compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale
- Compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG
- *Spese di Soccombenza* poste a carico dell'*Assicurato*
- Spese di esecuzione forzata, fino a due tentativi per *Sinistro*
- Spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria
- Spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri
- Compensi dei periti
- *Spese di Giustizia*
- Spese di investigazione difensiva nel *Procedimento Penale*

Le *Spese Legali* sono coperte per l'intervento di un avvocato per ogni grado di giudizio.

A DELITTI COLPOSI O CONTRAVVENZIONI

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell'attività d'impresa o professionale.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli *Assicurati*.

B DELITTI DOLOSI

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell'attività d'impresa o professionale.

La garanzia opera se:

- L'*Assicurato* è assolto con decisione passata in giudicato
- Il *Reato* è derubricato da doloso a colposo
- Il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di *Reato* o perché il fatto non è previsto dalla legge come *Reato*

La garanzia non opera nei casi di estinzione del *Reato* per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli *Assicurati* nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del *Reato* da doloso a colposo, l'*Assicurato* ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.

L'*Assicurato* ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli *Assicurati*.

C VERTEZZE CON I FORNITORI

Se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento), sono coperte le spese sostenute per le *Vertenze* contrattuali:

Relative agli acquisti effettuati nello svolgimento dell'attività d'impresa o professionale su portali di e-commerce (commercio elettronico)

- Con il fornitore del servizio di connessione internet del *Contraente*
- Con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata del *Contraente*
- Con il fornitore del servizio di gestione del sito o dei siti web del *Contraente*
- Con il soggetto che ha registrato il dominio o i domini web del *Contraente*

La garanzia copre solo le spese sostenute dal *Contraente*.

D USO FRAUDOLENTO DI CARTE DI CREDITO

Sono coperte le spese sostenute per le *Vertenze* contrattuali relativi all'uso fraudolento da parte di *Terzi* delle carte di credito del *Contraente* tramite il web o altre modalità.

La garanzia copre solo le spese sostenute dal *Contraente*.

E DANNI SUBÌTI

Sono coperte le spese sostenute per la *Richiesta di Risarcimento* per *Danni* extra contrattuali subiti per fatti illeciti di *Terzi* connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell'attività d'impresa/professionale; comprese le spese sostenute per recuperare il *Danno* subito dalla trasmissione da parte di *Terzi* di virus informatici tramite internet e posta elettronica.

Sono coperte anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.

La garanzia opera solo nel caso di rinvio a giudizio del responsabile.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli *Assicurati*.

F DANNI CAUSATI

Sono coperte le spese sostenute per resistere alla *Richiesta di Risarcimento* di *Terzi* per *Danni* extra contrattuali causati dagli *Assicurati*.

La garanzia opera a primo rischio nei seguenti casi:

- La polizza di responsabilità civile non opera nel merito, in quanto non copre la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura o perché espressamente esclusa dalla copertura o perché il *Danno* è di importo inferiore rispetto alla *Franchigia* prevista in *Polizza*
- La polizza di responsabilità civile non opera perché non c'è responsabilità dell'*Assicurato*
- La polizza di responsabilità civile non opera perché l'assicuratore di responsabilità civile ha esaurito il *Massimale* per liquidare il *Danno*; in questo caso la garanzia opera per la parte di *Danno* eccedente il *Massimale*

La garanzia non opera se:

- La polizza di responsabilità civile non esiste
- L'assicuratore di responsabilità civile copre il *Danno* ma non le *Spese Legali* per la resistenza alla *Richiesta di Risarcimento*. A titolo esemplificativo: se l'assicuratore di responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il *Danno* al *Terzo* con un esborso inferiore al *Massimale* dell'*Assicurazione* o per violazione del patto di gestione lite
- Il *Sinistro* è denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di *Prescrizione*

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli *Assicurati*.

G PRIVACY

In materia di protezione dei *Dati Personali* sono coperte le spese sostenute:

- In procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni
- In procedimenti penali per delitti dolosi, se l'*Assicurato* è assolto con decisione passata in giudicato, il *Reato* è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di *Reato* o perché il fatto non è previsto dalla legge come *Reato*; la garanzia non opera nei casi di estinzione del *Reato* per qualsiasi altra causa
- Per resistere a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del *Massimale* dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla *Richiesta di Risarcimento* di *Terzi* per *Danni* extra contrattuali causati dall'*Assicurato*
- Per l'impugnazione di provvedimenti o *Sanzioni Amministrative* non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a € 250

(duecentocinquanta)

- Per i reclami all'autorità competente

La garanzia copre le spese sostenute dal *Contraente* e da soggetti diversi da quelli *Assicurati* solo per le attività svolte su incarico del *Contraente*.

La garanzia opera anche per i *Sinistri* avvenuti entro 24 mesi dalla cessazione dell'attività presso il *Contraente*.

H RIPRISTINO ONORABILITÀ CREDITIZIA

Sono coperte le spese sostenute per il ripristino dell'onorabilità del *Contraente* a seguito di cause pendenti e/o di protesti al fine di ottenere la cancellazione dai pubblici registri in caso di furto di identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di *Terzi dei Dati Personali* o finanziari del *Contraente* tramite il web o altre modalità.

La garanzia copre solo le spese sostenute dal *Contraente*.

I ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF)

Sono coperte le spese sostenute in caso di frode creditizia davanti all'arbitro bancario finanziario (ABF), in materia di operazione e servizi bancari e finanziari per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra il *Contraente*, la banca o l'istituto finanziario.

La garanzia copre solo le spese sostenute dal *Contraente*.

22.2 SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

Per le società di persone:

- L'azienda *Contraente*
- I soci
- I soci lavoratori
- I soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- I soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi
- I familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività

Per le società di capitali:

- L'azienda *Contraente*
- Il legale rappresentante anche in qualità di *Amministratore*
- I soci
- I soci lavoratori
- I soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- I soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi

Per le ditte individuali e le imprese familiari:

- L'azienda *Contraente*
- Il titolare
- I soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- I soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi
- I familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività

Per i liberi professionisti e per gli studi associati:

- Il libero professionista *Contraente* o lo studio associato *Contraente*
- I soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- I soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi
- I familiari del professionista che collaborano nell'attività

Per le società tra professionisti in forma di società di persone:

- L'azienda *Contraente*
- I soci liberi professionisti
- I soci lavoratori o i soci di prestazioni tecniche
- I soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- I soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi

- I familiari del professionista che collaborano nell'attività

Per le società tra professionisti in forma di società di capitali:

- L'azienda *Contraente*
- Il legale rappresentante anche in qualità di *Amministratore*
- I soci liberi professionisti
- I soci lavoratori o i soci di prestazioni tecniche
- I soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- I soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi

Nel caso di società tra professionisti non sono considerati *Assicurati* i soci investitori.

Nel caso di *Vertenze* fra *Assicurati* le garanzie operano unicamente a favore del *Contraente*.

22.3 MASSIMALE

Il *Massimale* della copertura è indicato nell'*Accettazione della Proposta*

22.4 CONSULENZA TELEFONICA

Per tutte le prestazioni di Tutela Legale previste dall'*Assicurazione* è istituito un servizio di consulenza telefonica, al quale l'assicurato - ai sensi della presente sezione - può rivolgersi chiamando il numero verde 800.508.008.

Tramite il servizio di consulenza è possibile ottenere un orientamento sulla migliore modalità di gestione della controversia. Al cliente verrà quindi indicato, se necessario, un avvocato specializzato nella trattazione del suo caso, fermo quanto previsto all'articolo 25.2 sulla libera scelta del legale.

Tale suggerimento verrà fornito anche se la fattispecie non fosse prevista in *Polizza*, in questo caso le parcelle del professionista non saranno oggetto di copertura, ed il servizio di consulenza telefonica resterà comunque a disposizione anche per successivi dubbi o necessità.

Inoltre il cliente potrà ricevere:

- una prima consulenza in caso di dubbi legali sulle materie oggetto di copertura;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie dell'*Assicurazione*;
- informazioni sulla modalità di denuncia di *Sinistro* e documentazione necessari.

Il numero è operativo:

- lunedì - giovedì: 09:00-13:00; 14:00 - 17:00
- venerdì: 09:00 - 13:00.

23 CHE COSA NON È ASSICURATO



23.1 RISCHI ESCLUSI

Se nell'*Assicurazione* non è previsto diversamente, le garanzie non operano per *Sinistri* relativi a:

- a. Diritto di famiglia, successioni o donazioni
- b. Materia fiscale o amministrativa
- c. Fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di *Terrorismo*, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive
- d. *Danni* nucleari o genetici causati dall'*Assicurato*, salvo il caso di *Sinistri* conseguenti a trattamenti medici
- e. Fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme
- f. Diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale, normativa antitrust;
- g. Proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche
- h. Fatti dolosi degli *Assicurati*
- i. Fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente
- j. Prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal *Contraente* nell'esercizio della sua attività
- k. Compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare
- l. Interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti

- m. Fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare
- n. Attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti
- o. Attività svolta da cooperative o associazioni di consumatori
- p. *Vertenze* tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso *Terzi*
- q. Contratti di agenzia, rappresentanza o mandato
- r. Esercizio della professione medica, dell'attività medica o di operatore sanitario
- s. Adesione ad azioni di classe (class action)
- t. Difesa penale per abuso di minori

23.2 SPESE NON IN COPERTURA

Se l'Assicurato è coinvolto in una *Vertenza*, *Credemassicurazioni* non copre le seguenti spese:

- Compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite
- Compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale
- Compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG
- Spese per l'indennità di trasferta
- Spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per *Sinistro*
- Spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria
- Imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle *Spese di Giustizia*
- Multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere
- Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali
- Spese non concordate con ARAG
- Ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione

Credemassicurazioni inoltre non copre:

1. Nella garanzia delitti dolosi: le spese sostenute nei casi di estinzione del *Reato* diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di *Reato* o perché il fatto non sussiste
2. Nella garanzia *Vertenze* con i fornitori: le spese sostenute da soggetti diversi dal *Contraente*
3. Nella garanzia uso fraudolento di carte di credito: le spese sostenute da soggetti diversi dal *Contraente*
4. Nella garanzia *Danni* subiti: le spese sostenute se il responsabile non è rinviato a giudizio
5. Nella garanzia *Danni* causati: le spese sostenute se il contratto di responsabilità civile non esiste o non opera o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese di resistenza
6. Nella garanzia privacy
 - In procedimenti penali per delitti dolosi: le spese sostenute nei casi di estinzione del *Reato* diversi da assoluzione con decisione passata in giudicato, derubricazione da doloso a colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di *Reato* o perché il fatto non sussiste
 - Per resistere alla *Richiesta di Risarcimento* di *Terzi*: le spese sostenute a primo rischio
7. Nella garanzia ripristino onorabilità creditizia dell'Assicurato: le spese sostenute da soggetti diversi dal *Contraente*
8. Nella garanzia arbitro bancario finanziario: le spese sostenute da soggetti diversi dal *Contraente*.



24 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

24.1 LIMITI DI INDENNIZZO

Si riportano nella seguente tabella i *Limiti di indennizzo* relativi alla garanzia Tutela Legale Cyber:

ART. 22.1 - RISCHIO ASSICURATO	Limiti di indennizzo
Tutela Legale Cyber	Massimale indicato nel modulo di Accettazione della Proposta per <i>Sinistro</i> e con un massimo del triplo del Massimale per annualità assicurativa



25 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

25.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

La gestione dei *Sinistri* Tutela Legale è stata affidata da *Credemassicurazioni* ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direttore Generale - con sede in Viale del Commercio n. 59, 37135 Verona, alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 045/8290411
- Mail per invio nuove denunce di *Sinistro*: denunce@arag.it

L'*Assicurato* ha l'obbligo di informare *Credemassicurazioni* e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *Sinistro* e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative.

In mancanza, *Credemassicurazioni* e/o ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del *Sinistro*, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

1. Nei delitti dolosi:
 - Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del *Reato* da doloso a colposo, l'*Assicurato* ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese sostenute da ARAG
 - L'*Assicurato* ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva
2. Nella fase di denuncia del *Sinistro*:
 - La denuncia del *Sinistro* deve essere presentata tempestivamente a *Credemassicurazioni* o ad ARAG nel momento in cui l'*Assicurato* ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione della *Polizza* o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio
 - L'*Assicurato* ha l'obbligo di informare *Credemassicurazioni* e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *Sinistro* e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative
 - Il *Contraente* ha l'obbligo di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di tutela legale
3. Nella fase di gestione del *Sinistro*: per valutare la copertura assicurativa della *Fase Giudiziale*, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornire
4. L'*Assicurato* ha l'obbligo di restituire tutte le spese che sono state sostenute da ARAG:
 - Se ha diritto di recuperarle dalla controparte
 - Nei delitti dolosi: se dopo l'archiviazione il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del *Reato* da doloso a colposo
5. L'*Assicurato* ha l'obbligo di comunicare a *Credemassicurazioni* e/o ad ARAG l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio e ha l'obbligo di dare avviso dei *Sinistri* a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.
6. Il *Contraente* ha l'obbligo di informare tempestivamente *Credemassicurazioni* in caso di alienazione o trasformazione dell'azienda, di modifica dell'attività indicata sul modulo di *Accettazione della Proposta* o di spostamento della sede legale.

25.2 GESTIONE DEL SINISTRO, SCELTA DELL'AVVOCATO E PAGAMENTO DELLE SPESE

Ricevuta la denuncia del *Sinistro* ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'*Assicurato*.

La *Fase Stragiudiziale* è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la *Vertenza* con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa della *Fase Giudiziale*, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornire.

Per la *Fase Giudiziale* l'*Assicurato* ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'albo:

- Dell'ufficio giudiziario competente per la *Vertenza*

- Del proprio luogo di residenza o sede legale; nel caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario. L'incarico all'avvocato o al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'Assicurato, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.

Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la *Transazione* della *Vertenza* e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese coperte dall'Assicurazione avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

25.3 RESTITUZIONE DELLE SPESE

L'Assicurato ha l'obbligo di restituire le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG:

- Se ha diritto di recuperarle dalla controparte
- Nei delitti dolosi: se, dopo l'archiviazione, il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del *Reato* da doloso a colposo

25.4 DISACCORDO CON ARAG IN MERITO ALLA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI

Nel caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del *Sinistro*, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

25.5 EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA

Sono coperti i *Sinistri* che sono avvenuti:

- Dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il *Danno* o presunto *Danno* extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative
- Trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi; se la *Polizza* è emessa senza interruzione della copertura per lo stesso rischio dopo una precedente *Polizza*, il periodo di 3 mesi opera soltanto per le garanzie non previste nella precedente *Polizza*. In questo caso il *Contraente* ha l'obbligo in sede di denuncia del *Sinistro* di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di tutela legale

25.6 QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

La data di avvenimento del *Sinistro* è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la *Vertenza*.

L'evento, in base alla natura della *Vertenza*, è inteso come:

- Il *Danno* o presunto *Danno* extra contrattuale subito o causato dall'Assicurato
- La violazione o presunta violazione del contratto
- La violazione o la presunta violazione della norma di legge

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del *Sinistro* è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico *Sinistro* e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più Assicurati sono coinvolti in uno stesso *Sinistro*, l'Assicurazione opera con un unico *Massimale* che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del *Sinistro* il *Massimale* per *Sinistro* non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

25.7 LIMITI DI COPERTURA

1. Le *Spese Legali* sono coperte per l'intervento di un avvocato per ogni grado di giudizio
2. Nel caso di *Vertenze* fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del *Contraente*
3. La garanzia *Vertenze* con i fornitori copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 200
4. La garanzia privacy, per l'impugnazione di provvedimenti o *Sanzioni Amministrative*, copre le spese sostenute per

l'impugnazione di *Sanzioni Amministrative* pecuniarie se pari o superiori a € 250

25.8 OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'*Assicurato*, le garanzie previste dall'*Assicurazione* operano a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del *Massimale* dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

In tutti gli altri casi la presente *Assicurazione*, nei limiti del *Massimale*, delle garanzie e delle eventuali garanzie opzionali acquistate, opera a primo rischio.

GLOSSARIO

Indica il significato dei principali termini utilizzati in *Polizza* che sono evidenziati nelle *Condizioni di Assicurazione* in *corsivo*. Le definizioni s'intendono sia al singolare sia al plurale.

ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

Documento sottoscritto da parte di *Credemassicurazioni* o dell'*Intermediario*, che agisce in nome e per conto di *Credemassicurazioni* anche ai fini della conclusione del contratto assicurativo nel caso in cui la sottoscrizione avvenga mediante il Servizio di "firma elettronica", che attesta l'accettazione della *Proposta* e che determina la *Conclusione del Contratto*.

ARAG

ARAG SE, sede in Viale del Commercio, 59 – 37135 Verona, società alla quale *Credemassicurazioni* ha affidato la gestione delle prestazioni delle garanzie relative alla sezione Tutela Legale Cyber.

AREA RISERVATA

Area personale, a disposizione del *Contraente*, presente sul sito di *Credemassicurazioni*

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione*.

L'assicurazione si intende estesa alle società controllate dal *Contraente* con sede in Italia, a condizione che:

- Operino nel medesimo settore di attività merceologico
- Siano dotate delle stesse procedure di sicurezza della *Rete* e della protezione dei *Dati*
- Utilizzino il medesimo sistema informatico della società Assicurata
- Il *Fatturato* dichiarato dal *Contraente* e indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta* comprenda anche il *Fatturato* delle controllate.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ATTACCO INFORMATICO

Un *Atto Doloso*, *Malware*, *Errore Umano*, attacco *D.o.S.*, *Furto*, contro il *Sistema Informatico* dell'*Assicurato*.

ATTIVITÀ MULTIMEDIALE

Qualsiasi testo, immagine, video o suono divulgato tramite

- una pagina web dell'*Assicurato*
- utilizzo di social media
- e-mail

ATTO DOLOSO

Qualsiasi atto illecito effettuato con l'intenzione di causare un *Danno* o di ottenere l'accesso illegittimo ai *Dati*, al *Sistema Informatico* o alle *Reti* dell'*Assicurato*

BLUE ASSISTANCE

Blue Assistance S.p.A. è la società di servizi, facente parte di Reale Group

CAMBIO DI PRODOTTO

Possibilità del *Contraente* titolare di una polizza Protezione Cyber Business di richiedere, alla scadenza contrattuale, il cambio di prodotto a Cyber Risk Imprese by Credemassicurazioni. In tal caso, vale quanto previsto all'art. 2.5 della presente *Polizza*.

CENTRALE OPERATIVA

La centrale operativa di *Blue Assistance* è il soggetto da contattare in caso di *Sinistro* rientrante nella copertura prevista dalle Sezioni Perdite Pecuniarie ed Assistenza.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Momento in cui il *Contraente* riceve l'*Accettazione della Proposta* sottoscritta da parte di *Credemassicurazioni* o dell'*Intermediario* che agisce in nome e per conto di *Credemassicurazioni* anche ai fini della conclusione del contratto

assicurativo nel caso in cui la sottoscrizione avvenga mediante il Servizio di “firma elettronica”.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Il soggetto, con sede legale in Italia, che ha stipulato il contratto di assicurazione e sottoscritto la *Proposta di Assicurazione*.

CREDEMASSICURAZIONI

Credemassicurazioni S.p.A., impresa con sede in Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia.

CRIPTOVALUTA

Una criptovaluta è una valuta digitale basata sulla crittografia e più in particolare sulla tecnologia della blockchain.

CYBER TERRORISMO

Qualsiasi atto di un individuo o di un gruppo di individui attraverso l'uso di *Sistemi Informatici*, per danneggiare, distruggere, interrompere o accedere ai *Sistemi Informatici* o alle *Reti* di computer, a fini religiosi, ideologici o politici, inclusa l'intenzione di influenzare un governo e/o per mettere le persone o parte di esse in stato di terrore.

DANNO

Alterazione, cancellazione o danneggiamento, di *Dati* quali, ad esempio, *Dati Aziendali* o *Dati Personali*, presenti nel *Sistema Informatico* dell'Assicurato.

DATI

Qualsiasi informazione digitale, presente nel *Sistema Informatico* dell'Assicurato e memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM), indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software).

DATI AZIENDALI

Informazioni aziendali e commerciali, contrassegnate o meno come “confidenziali”, che non siano direttamente disponibili al pubblico (che non siano di pubblico dominio).

DATI PERSONALI

Informazioni utili a identificare una persona come disciplinato dalle leggi vigenti in materia di tutela della privacy.

DECORRENZA

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui la *Polizza* ha effetto, a condizione che sia stato pagato il *Premio* pattuito.

DIARIA

L'importo che viene corrisposto all'Assicurato per ogni giorno di interruzione totale o parziale della propria attività caratteristica.

DIPENDENTE

Qualsiasi persona che svolge lavoro o servizio per l'Assicurato, secondo un espresso o implicito contratto; questo include il personale esterno utilizzato dall'Assicurato al fine di fornire servizi all'Assicurato e che operi nell'ambito della struttura aziendale e sotto la responsabilità dell'Assicurato stesso. Sono esclusi i *Dirigenti* e *Amministratori*.

DIRIGENTE E AMMINISTRATORE

Qualunque amministratore, dirigente, direttore che agisca per conto dell'Assicurato.

D.O.S.

(Denial of Service) – qualsiasi attacco dannoso mirato a sovraccaricare il *Sistema Informatico* dell'Assicurato mediante un flusso eccessivo di informazioni o richieste di elaborazione *Dati* che porta ad una interruzione e/o indisponibilità totale o parziale del *Sistema Informatico* stesso e dei *Servizi* di Rete, esaurendone le risorse; sono inclusi nella definizione anche i D.D.o.S. (Distributed Denial of Service).

DXC TECHNOLOGY

DXC Technology Italy S.r.l. con sede in Via Achille Grandi 4, 20063 Cernusco sul Naviglio (Milano), Italy

ERRORE UMANO

Un errore operativo o una negligenza (come, ad esempio, la scelta del software da utilizzare o un errore di impostazione dei parametri), da parte di un *Dipendente*, che comporta un *Danno*; non è considerato errore umano la cancellazione di *Dati* o archivi.

ESCLUSIONE

Rischi esclusi relativi alla copertura prestata, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione

ESPERTO

Qualsiasi persona fisica o giuridica nominata direttamente da *Credemassicurazioni* e/o dal *Service Provider*.

ESTORSIONE CYBER

Qualsiasi minaccia credibile da parte di un *Terzo* con l'intento di causare un *Evento Assicurato*, al fine di richiedere denaro all'*Assicurato*.

EVENTO ASSICURATO

Qualsiasi *Attacco Informatico*, *Richiesta di Risarcimento*, *Estorsione Cyber*, cyber crime. Rientrano in questa definizione anche gli eventi la cui origine derivi da un *Outsourcing Provider*.

FASE GIUDIZIALE

La fase della *Vertenza* che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

FASE STRAGIUDIZIALE

La fase della *Vertenza* finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

FATTURATO

Importo complessivo degli affari, inerente all'attività assicurata, realizzato in un esercizio e indicato nella dichiarazione I.V.A., al netto dell'I.V.A. e dei contributi eventualmente versati alla Cassa di Previdenza e Assistenza (CPA).

FRANCHIGIA

L'importo espresso in cifra fissa, stabilito contrattualmente, che rimane a carico dell'*Assicurato*

FRANCHIGIA TEMPORALE

La parte di *Danno* indennizzabile ai sensi di polizza, espressa in ore di inattività, totale o parziale, successive al *Sinistro*, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

FURTO

Qualsiasi copia o appropriazione illecita di *Dati Aziendali*, *Dati Personali* e *Dati*, dal *Sistema Informatico* dell'*Assicurato*.

GUERRA

Per guerra si intende:

- sia l'uso della forza fisica da parte di uno *Stato* contro un altro *Stato* o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di un'insurrezione
- sia l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni e/o proprietà da parte, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.

GUERRA INFORMATICA

L'uso di un *Sistema Informatico* da parte o per conto di uno *Stato* per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un *Sistema Informatico* di o in un altro *Stato*.

HARDWARE

I componenti fisici di un qualunque *Sistema Informatico* o dispositivo che venga utilizzato per archiviare, trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i *Dati*.

INDENNIZZO

La somma dovuta da *Credemassicurazioni*, in base ad una Copertura prevista dal contratto di Assicurazione e indicata sul modulo di *Accettazione della Proposta*, a seguito del verificarsi di un *Sinistro*.

INFRASTRUTTURA

Qualsiasi apparecchiatura di comunicazione, impianto di aria condizionata, impianto di alimentazione continua, generatori stand-alone, unità di conversione di frequenza, trasformatori, tutte le altre apparecchiature e *Servizi* che servono al funzionamento del *Sistema Informatico* dell'*Assicurato*.

INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività, tramite gli addetti di filiale oltre agli iscritti alla sezione E del RUI per il fuori sede.

Per la presente assicurazione si intende Credito Emiliano S.p.A., con sede in Via Emilia San Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia, iscritta al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione al n° D000059474.

INTERNET SERVICE

Insieme dei *Servizi* necessari all'uso di internet; a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono compresi:

- Gli "internet providers", responsabili della fornitura del *Servizio* e dell'*Hardware* necessario all'accesso e uso di internet
- I fornitori di *Servizi* DNS
- Altri fornitori di *Servizi*, apparecchiature e *Infrastrutture* (come, ad esempio sistemi di telecomunicazione via cavo, via satellite e via radio), non controllati dall'*Assicurato*, necessari allo scambio di informazioni e funzionamento di internet

INTRANET

Una *Rete* di *Dati* aziendale privata.

LIMITE DI INDENNIZZO

Importo massimo che *Credemassicurazioni* si impegna a corrispondere in caso di *Sinistro* in relazione a specifiche garanzie; esso non va comunque ad incrementare la *Somma Assicurata*.

LIMITE DELLA SEZIONE PERDITE PECUNIARIE

Limite di indennizzo specifico per le garanzie della sezione Perdite Pecuniarie.

MALWARE

Qualsiasi software o codice dannoso (come virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software) progettato per ottenere l'accesso illecito e/o interrompere il funzionamento del *Sistema Informatico* dell'*Assicurato*.

MASSIMALE

L'importo fino alla concorrenza del quale Credemassicurazioni presta la garanzia.

ORGANI DI CONTROLLO

Qualsiasi ente autorizzato a far rispettare gli obblighi di legge in relazione alla detenzione e al trattamento di *Dati Personali*, in conformità con qualsiasi legge sulla protezione della privacy.

OUTSOURCING PROVIDER

Qualunque *Terzo* che fornisce *Servizi* IT e Cloud contrattualmente definiti con l'*Assicurato*; non sono considerati outsourcing provider i soggetti che forniscono *Internet Service*, sistemi di comunicazione e fornitura di energia elettrica.

PCI-DSS

Payment Card Industry – Data Security Standards.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Il periodo che intercorre tra la data di *Decorrenza* e la data di scadenza indicate sul modulo di *Accettazione della Proposta*, durante il quale l'*Assicurazione* è efficace.

PERIODO DI DENUNCIA POSTUMA

Il periodo di tre mesi, immediatamente successivo alla scadenza del *Periodo di Assicurazione*, entro il quale l'*Assicurato* può comunicare a *Credemassicurazioni* le richieste di risarcimento e/o circostanze a lui notificate per la prima volta dopo la scadenza del *Periodo di Assicurazione* e riferite ad un *Evento Assicurato* verificatosi prima della scadenza del *Periodo di Assicurazione*.

PERIODO DI INDENNIZZO

Il periodo massimo, espresso in giorni consecutivi, che ha inizio al momento del *Sinistro*, durante il quale i risultati economici dell'attività dell'*Assicurato* risentono delle conseguenze del *Sinistro* stesso.

PERIODO DI TUTELA

Periodo pari a 180 giorni durante il quale i costi relativi alle attività di monitoraggio del credito, di tutela dell'immagine e della reputazione dell'*Assicurato* vengono indennizzati.

POLIZZA

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e che disciplina lo stesso con *Credemassicurazioni*.

POLIZZA SOSTITUITA

Polizza oggetto di *Sostituzione di Polizza*

PREMIO

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* a *Credemassicurazioni* in relazione alla Copertura prestata.

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

PROCEDIMENTO PENALE

Serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un *Reato* previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.

PROPOSTA - PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

Documento sottoscritto dal *Contraente* con il quale egli manifesta a *Credemassicurazioni* la volontà di concludere l'*Assicurazione* in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. Tale documento indica espressamente le garanzie acquistate e contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità delle coperture.

REATO

Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

RECESSO

Diritto del *Contraente* e di *Credemassicurazioni* di recedere dall'*Assicurazione* e farne cessare gli effetti.

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI

La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale

RETE

Un gruppo di *Sistemi Informatici* collegati tra loro tramite una tecnologia (compreso Internet, *Intranet* e reti private virtuali) tale da permettere lo scambio di *Dati*.

RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Qualsiasi richiesta da parte di un *Terzo* nei confronti dell'*Assicurato*, di risarcimento *Danni*, anche mediante avvio di un procedimento civile o amministrativo.

RISCATTO

Qualunque importo in moneta, bitcoin o altra valuta digitale, richiesto da un *Terzo* in connessione con una *Estorsione Cyber*.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

La sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo

SERVICE PROVIDER

Il soggetto che fornisce all'Assicurato, in caso di *Sinistro*, i *Servizi* tecnici e di consulenza per la risoluzione/gestione dello stesso. Per Cyber Risk Imprese by Credemassicurazioni, il service provider designato è *DXC Technology*.

SERVIZIO DI “FIRMA ELETTRONICA”

Servizio attivabile da parte del *Contraente* presso l'*Intermediario* al fine di sottoscrivere, in modalità elettronica e/o digitale, documentazione precontrattuale e/o contrattuale e/o relativa a singole operazioni. Tale servizio include anche la possibilità per il *Contraente* di ricevere la documentazione in formato elettronico attraverso i canali digitali dell'*Intermediario* scelti dal *Contraente*, mediante supporto durevole non cartaceo o sito web. Per i dettagli relativi alle modalità di attivazione, di utilizzo e di funzionamento del Servizio di “Firma Elettronica” si fa espresso rinvio alle relative condizioni contrattuali.

SERVIZI

Eventuali servizi per la lavorazione, la manutenzione, la protezione o la conservazione del *Sistema Informatico*.

SINISTRO

Verificarsi dell'evento dannoso previsto dall'*Assicurazione* e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.

SISTEMA INFORMATICO

L'*Hardware*, l'*Infrastruttura*, il software o quant'altro necessario per creare, accedere a, elaborare, proteggere, controllare, conservare, recuperare, visualizzare, trasmettere, i *Dati*.

SISTEMA TELEFONICO

I sistemi di telecomunicazione interni dell'Assicurato, tra cui il sistema telefonico principale, linee telefoniche, webcam, telefoni cablati e wireless, softphone e telefoni cellulari.

SOCIETÀ CONTROLLATA

società che non sia costituita in forma di società di persone o di joint venture e in cui, alla data di decorrenza del primo Periodo Assicurativo, l'Assicurato direttamente o indirettamente:

- a) possieda oltre il 50% dei diritti di voto;
- b) detenga il diritto di nominare o rimuovere oltre il 50% dei membri del consiglio di amministrazione; o
- c) controlli da solo, ai sensi di un contratto scritto con altri soci, oltre il 50% dei diritti di voto.

SOSTITUZIONE DI POLIZZA

Possibilità del *Contraente* di richiedere, in qualsiasi momento, di aggiornare le garanzie e i massimali dell'*Assicurazione*. In tal caso, vale quanto previsto all'articolo 2.4 – Sostituzione di Polizza.

SPESE DI GIUSTIZIA

Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002

SPESE DI SOCCOMBENZA

Le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

SPESE LEGALI

Eventuali costi, spese, compensi, per *Esperti*, avvocati, indagini, comparizioni in tribunale, esami e quanto necessario per la tutela dell'Assicurato nelle opportune sedi.

STATO

Stato sovrano.

SYSTEM FAILURE

Qualsiasi indisponibilità involontaria e non programmata del sistema informatico dell'Assicurato.

TERRORISMO

L'atto, compreso ma non limitato all'uso di forza o violenza e/o minaccia degli stessi, di qualunque persona o gruppo di persone, agenti individualmente o per conto o in connessione con un'organizzazione o un governo, commesso a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare un governo e/o per mettere le persone o parte di esse in stato di terrore. Il *Cyber Terrorismo* non è considerato terrorismo.

TERZO

Qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall'Assicurato, *Dirigenti e Amministratori, Dipendenti*.

TRANSAZIONE

Accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.

VERTENZA

Il conflitto di pretese tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

GLOSSARIO GIURIDICO

In questo glossario vengono riportati i principali articoli del Codice Civile indicati nelle *Condizioni di Assicurazione in corsivo*.

ART. 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE

“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.”

ART. 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

“Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.”

Cosa vuol dire: è importante che il *Contraente* dichiari la reale situazione in cui si trova per permettere a *Credemassicurazioni* di valutare correttamente il rischio e calcolare il *Premio* dovuto che possa tutelare il *Contraente* al meglio.

In caso di difformità delle dichiarazioni fornite *Credemassicurazioni* ha il diritto, entro 3 mesi da quando è venuta a conoscenza della reale situazione di rischio, di:

- Trattenere i *Premi* versati
- Chiedere l'annullamento del contratto
- Proporre un nuovo prezzo alle nuove condizioni
- Pagare parzialmente l'*Indennizzo* o non pagarlo per intero

Tutto ciò in base anche alla gravità delle omissioni e se rese con consapevolezza o involontariamente.

ART. 1894 ASSICURAZIONI IN NOME O PER CONTO DI TERZI

“Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.”

ART. 1901 MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

“Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.”

Cosa vuol dire: se il pagamento del *Premio* non va a buon fine entro 15 giorni, l'*Assicurazione* non potrà essere considerata valida e, in caso di *Sinistro*, *Credemassicurazioni* non potrà effettuare alcun *Indennizzo* per i *Sinistri* occorsi dopo la *Scadenza*.

ART. 1916 DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE

“L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.”

Cosa vuol dire: l'*Assicurato* può ricevere l'*Indennizzo*, a seguito di un *Sinistro*, da parte di *Credemassicurazioni* o il risarcimento da parte del diretto responsabile, ma non da entrambi.

ART. 2952 PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE

“Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.”

Cosa vuol dire: per il prodotto “Cyber Risk Imprese by Credemassicurazioni” l'*Assicurato* può chiedere l'*Indennizzo* a *Credemassicurazioni* entro 2 (due) anni da quando si è verificato il *Sinistro*.

APPENDICE 1 – QUESTIONARIO DEI REQUISITI DI SICUREZZA

Il Contraente dichiara:

1. Di ottenere, ai sensi della normativa sulla privacy, il consenso scritto dagli individui prima di trattare e/o condividere le loro informazioni personali con terzi?
2. Di gestire gli aggiornamenti del Sistema e degli applicativi con le relative “patch” di sicurezza entro 30 giorni dal loro rilascio?
3. Di utilizzare anti-virus, anti-spyware o equivalenti sistemi di protezione dai malware, automaticamente aggiornati?
4. Che tutti gli “internet access points” della rete sono protetti da firewall?
5. Di effettuare regolari backups (almeno con cadenza settimanale)?
6. Di non aver pagato, negli ultimi 3 anni, una richiesta di riscatto conseguente ad un attacco informatico?
7. Di essere dotato di una procedura scritta per il trattamento, la protezione e la riservatezza dei dati personali?
8. Di essere dotato di un responsabile della sicurezza informatica che riporta regolarmente alla direzione/al titolare?
9. Di prevedere formazione sulla sicurezza informatica per tutti i dipendenti?
10. Di aver regolamentato tramite procedure la gestione delle password (complessità e modifica) o di aver implementato una modalità di accesso basata su autenticazione a due fattori (MFA)?
11. Di effettuare periodicamente test di ripristino dei backup?
12. Di aver attivato il servizio EDR Advanced proposto da Credemtel o un servizio proposto da altra società che soddisfi i seguenti requisiti:
 - Monitoraggio 24/7 e analisi: raccolta di dati in tempo reale sugli endpoint, analizzando attività come accessi, esecuzioni di processi, modifiche di file, e traffico di rete per individuare comportamenti anomali
 - Rilevamento di minacce avanzate attraverso algoritmi di machine learning o intelligenza artificiale per rilevare minacce complesse e attacchi zero-day
 - Segnalazione automatica di allarmi via email o sms
 - Attivazione di risposte automatiche, come ad esempio l’isolamento dell’endpoint dalla rete, blocco di processi malevoli e correzione delle modifiche di sistema



Il sottoscritto Contraente, le cui generalità sono riportate di seguito, propone a Credemassicurazioni S.p.A. la conclusione del presente contratto assicurativo alle condizioni di seguito riportate e secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Contraente

indicare denominazione/ragione sociale, indirizzo e partita IVA/Codice Fiscale	e-mail
--	--------

Estremi della proposta

numero proposta	polizza sostituita	convenzione
frazionamento	data emissione	decorrenza (ora, gg.) scadenza (ora, gg.)

Dati relativi all'azienda assicurata

ubicazione (indirizzo, CAP, comune e provincia)	
tipologia di attività	fatturato annuo dichiarato (riferito all'anno solare precedente la stipula)
massimale	limite della sezione perdite pecuniarie massimale tutela legale cyber

LA TUA PROTEZIONE

		prescelto	premio imponibile annuo	imposte	premio lordo annuo
P E R D I T E P E C U N I A R I E	RIPRISTINO DATI E SISTEMA INFORMATICO, ESTORSIONE CYBER				
	SPESE DERIVANTI DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E DEI DATI AZIENDALI				
	DANNI DA INTERRUZIONE ATTIVITÀ				
	SYSTEM FAILURE				
	DANNO REPUTAZIONALE				
	CYBER CRIME E TELEPHONE HACKING				
	PCI - DSS				
R. C.	RC VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E DEI DATI AZIENDALI				
	RC VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA DELLA RETE				
	RC ATTIVITÀ MULTIMEDIALE				
	ASSISTENZA				
	TUTELA LEGALE CYBER				

note

Premio totale (Le garanzie di responsabilità civile hanno un'imposta maggiorata dell'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002)

	imponibile	imposte	totale
Premio alla firma			
Premio rate successive			
Premio annuo			

firma Contraente

**Contraente**

indicare denominazione/ragione sociale, indirizzo e partita IVA/Codice Fiscale	e-mail
--	--------

Estremi della proposta

numero proposta	data emissione	decorrenza (ora, gg.)	scadenza (ora, gg.)
-----------------	----------------	-----------------------	---------------------

AVVERTENZA

Credemassicurazioni rende noto che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto alla prestazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

La variazione anche di una sola di tali informazioni deve essere comunicata immediatamente alla Compagnia.

Dichiarazioni del Contraente

Il Contraente dichiara:

- di aver ricevuto e letto i documenti di informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, denominati "Allegato 3 - Informativa sul distributore", "Allegato 4 - Informativa sulla distribuzione del prodotto assicurativo", "Allegato 4 ter - Elenco delle regole di comportamento del distributore" (quest'ultimo per offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza)
- di aver ricevuto e letto il Set Informativo (CRSMO08985XUE0225), comprensivo dei seguenti documenti: DIP Danni e DIP Aggiuntivo Danni, Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario, Fac - Simile del modulo di Proposta di Assicurazione**
- di accettare interamente le condizioni della presente proposta e con esse le altre condizioni che formano il Contratto
- di essere a conoscenza che gli eventuali rimborsi e/o eventuali liquidazioni di sinistro a lui spettanti, fatto salvo diverse disposizioni impartite nel corso della durata contrattuale ovvero in sede di liquidazione del sinistro, saranno accreditate sul proprio conto corrente di corrispondenza

Il Contraente:

- dà atto che le informazioni necessarie a valutare sia le proprie richieste ed esigenze assicurative ai fini della conclusione del Contratto sia l'adeguatezza del Contratto offerto, sono state raccolte prima della sottoscrizione della presente Proposta.**
- prende atto che l'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato alla voce "decorrenza dell'assicurazione", se il Premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno in cui la Compagnia abbia avuto notizia certa dell'avvenuto pagamento e cessa alle ore 24 del giorno indicato alla voce "scadenza dell'assicurazione" (fatto salvo quanto previsto dall'art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione)

Il Contratto si intende concluso al momento della ricezione, da parte del Contraente, dell'Accettazione della Presente Proposta, come previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

firma Contraente

Requisiti di sicurezza informatica

Il Contraente dichiara inoltre:

di ottenere, ai sensi della normativa sulla privacy, il consenso scritto dagli individui prima di trattare e/o condividere le loro informazioni personali con terzi	
di gestire gli aggiornamenti del Sistema e degli applicativi con le relative "patch" di sicurezza entro 30 giorni dal loro rilascio	
di utilizzare anti-virus, anti-spyware o equivalenti sistemi di protezione dai malware, automaticamente aggiornati	
che tutti gli "internet access points" della rete sono protetti da firewall	
di effettuare regolari backups almeno con cadenza settimanale	
di non aver pagato, negli ultimi 3 anni, una richiesta di riscatto conseguente ad un attacco informatico	
di essere dotato di una procedura scritta per il trattamento, la protezione e la riservatezza dei dati personali	
di essere dotato di un responsabile della sicurezza informatica che riporta regolarmente alla direzione/al titolare	
di prevedere formazione sulla sicurezza informatica per tutti i dipendenti	
di aver regolamentato tramite procedure la gestione delle password (complessità e modifica) o di aver implementato una modalità di accesso basata su autenticazione a due fattori (MFA)	
di effettuare periodicamente test di ripristino dei backup	
di aver attivato il servizio EDR Advanced proposto da Credemtel o un servizio di altra società che soddisfi i seguenti requisiti: - monitoraggio 24/7 e analisi: raccolta di dati in tempo reale sugli endpoint, analizzando attività come accessi, esecuzioni di processi, modifiche di file, e traffico di rete per individuare comportamenti anomali - rilevamento di minacce avanzate attraverso algoritmi di machine learning o intelligenza artificiale per rilevare minacce complesse e attacchi zero-day - regolazione automatica di allarmi via email o sms - attivazione di risposte automatiche, come ad esempio l'isolamento dell'endpoint dalla rete, blocco di processi malevoli e correzione delle modifiche di sistema	

firma Contraente

**Contraente**

indicare denominazione/ragione sociale, indirizzo e partita IVA/Codice Fiscale	e-mail
--	--------

Estremi della proposta

numero proposta	data emissione	decorrenza (ora, gg.)	scadenza (ora, gg.)
-----------------	----------------	-----------------------	---------------------

Consenso per la modalità di trasmissione della documentazione ex art. 120 quater D. Lgs. 209/2005

Il Contraente:

- ☐ Dà il proprio consenso a ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale del prodotto CYBER RISK IMPRESE by Credemassicurazioni in formato digitale anche attraverso i canali telematici presenti sul sito internet di Credemassicurazioni o dell'Intermediario. Dichiara di aver ricevuto la documentazione precontrattuale prima della sottoscrizione di questa proposta. Resta ferma la possibilità di chiedere la documentazione cartacea gratuitamente.
- ☐ Non dà il proprio consenso a ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale del prodotto CYBER RISK IMPRESE by Credemassicurazioni in formato digitale. Dichiara di aver ricevuto gratuitamente, prima della sottoscrizione, copia cartacea della documentazione precontrattuale.

firma Contraente

Condizioni espressamente accettate

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il Contraente dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni dei sotto elencati articoli il cui testo è riportato nelle "Condizioni di Assicurazione", che formano parte integrante del presente contratto:

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE -> art. 1.1 - Dichiarazioni del contraente; art. 1.2 - Rischi non assicurabili; art. 1.3 - Requisiti di sicurezza informatica; art. 1.4 - Aggravamento del rischio; art. 2.3 - Tacito rinnovo dell'assicurazione; art. 2.4 - Sostituzione di polizza; art. 2.5 - Cambio di prodotto da Protezione Cyber Business a Cyber Risk Imprese by Credemassicurazioni; art. 3.1.2 - Recesso a seguito di sinistro; art. 3.3 - Cessazione dell'assicurazione; art. 4.1 - Pagamento del premio; art. 5.1 - Dove vale la copertura; art. 6.1 - Controversie; art. 6.2 - Altri contratti assicurativi; art. 6.5 - Ispezione e audit; art. 6.6 - Fusione e acquisizione;

SEZIONE PERDITE PECUNIARIE -> art. 8.1.3 - Estorsione Cyber; art. 9.1.1 - Danni da interruzione dell'attività; art. 9.1.4 - Cyber-Crime e Telephone Hacking; art. 10.1 - Rischi esclusi; art. 11.1 - Limiti d'indennizzo e franchigie; art. 12.1 - Obblighi in caso di sinistro; art. 12.3 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri; art. 12.4 - Esagerazione dolosa del danno;

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE -> art. 15.1 - Rischi esclusi; art. 15.2 - Persone non considerate terzi; art. 16.1 - Limiti d'indennizzo e franchigie; art. 17.1 - Obblighi in caso di sinistro; art. 17.2 - Gestione delle vertenze del danno/spese legali; art. 17.3 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri; art. 17.6 - Esagerazione dolosa del danno;

SEZIONE ASSISTENZA -> art. 19.1 - Rischi esclusi; art. 20.1 - Limiti d'indennizzo; art. 21.1 - Obblighi in caso di sinistro;

SEZIONE TUTELA LEGALE CYBER -> art. 23.1 - Rischi esclusi; art. 23.2 - Spese non in copertura; art. 24.1 - Limiti d'indennizzo; art. 25.1 - Obblighi in caso di sinistro; art. 25.3 - Restituzione delle spese; art. 25.5 - Efficacia temporale della garanzia; art. 25.7 - Limiti di copertura; art. 25.8 - Operatività delle garanzie in presenza di polizza di responsabilità civile.

firma Contraente

Periodicità del premio e mezzi di pagamento

Il premio, annuale e pagabile in un'unica soluzione per ciascun periodo annuo, è dovuto alla data di decorrenza della polizza. La modalità di pagamento prevista è l'addebito diretto su conto corrente bancario così come maggiormente dettagliato all'art. 4.1 delle Condizioni di Assicurazione.

luogo e data
intermediario
cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri